REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII | BARI, 4 LUGLIO 2012 | N. **97**

Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righi per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119.**

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazzo - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1216
Lotta attiva agli incendi boschivi - anno 2012. Convenzione Regione Puglia - Direzione Regionale Vigili del Fuoco.
Pag. 19551

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1217
P.O. FESR 2007-2013 - Asse VII. Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l'attuazione dell'Azione 7.1.1 "Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi" e dell'Azione 7.2.1 "Piani integrati di sviluppo territoriale". - DGR n. 743 del 19 aprile 2011 e ss.mm.ii. Utilizzo dei residui di stanziamento.
Pag. 19565

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1218
Comune di Andrano (LE) - Realizzazione di un centro di raccolta dei RR.UU. raccolti in modo differenziato (ecocentro). Rilascio parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Andrano (LE)
Pag. 19567

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1219
Comune di Maglie (LE) - Piano di Lottizzazione Comparto 18. Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Maglie
Pag. 19572

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1220
Legge Regionale 28 marzo 2012, n. 8 - art. 2 - co. 8 -. Indennità Componenti Commissioni alloggi Edilizia Residenziale Pubblica.
Pag. 19577

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1221
L.R. 17/2000 - ART. 4 - Programma regionale per la Tutela dell'Ambiente Asse 3 - Linea di intervento e) "Start up impianti per la gestione dei rifiuti".
Pag. 19578

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1222
Programma delle attività promozionali, anno 2012, ai sensi dell'art. 38 della L.r. 9/2000.
Pag. 19580

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1223
Esecuzione ordinanza del TAR Puglia Sezione Seconda n. 00259/2012 decisa il 12.4.2012.
Pag. 19583

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1224
Programma Venatorio regionale - annata 2012 / 2013.
Pag. 19585

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1225
Calendario Venatorio regionale - annata 2012 / 2013.
Pag. 19596

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1226
L.r. n. 2/2011 "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012". Obiettivo B 3.7: riguardante "Monitoraggio e impulso delle attività di libera professione." Iniziative da intraprendere - intervento 3.
Pag. 19606

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1227
Individuazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica ed odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 2.1 e 2.2 della L.R. 8/2004 s.m.i. - Costituzione Gruppo di lavoro regionale.
Pag. 19607

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1228
Recepimento Accordo Stato - Regioni "Linee guida di carattere clinico ed organizzativo per la gestione clinica dei casi di persone portatrici di protesi mammaria/e prodotta/e dalla ditta Poy Implant Prothèse" - Rep. Atti n. 43/CSR del 9 febbraio 2012. Individuazione dei centri regionali di riferimento.
Pag. 19608

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1229
Proroga della convenzione fra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e Regione Puglia concernente la realizzazione e relativa gestione di una banca dati centralizzata per l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale" approvata con deliberazione di G.R. n. 1830/99.
Pag. 19612

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1230
Ministero della Salute decreto 12 maggio 2006. Modifica del Comitato Etico per la sperimentazione clinica dei medicinali della ASL BAT.
Pag. 19614

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1231
Integrazione del Comitato di Sorveglianza del "Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007/2013".
Pag. 19617

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1235
Numero verde contro i reati del mare e i reati ambientali sul demanio marittimo - Anno 2012.
Pag. 19621

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1237
L.R. 7/2007 - Adesione alla Carta per le Pari Opportunità e l'Uguaglianza sul lavoro promossa dal Ministero del Lavoro
Pag. 19631

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1216

Lotta attiva agli incendi boschivi - anno 2012. Convenzione Regione Puglia - Direzione Regionale Vigili del Fuoco.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, Avv. Fabiano Amati, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Pianificazione, prevenzione e contrasto dei rischi naturali ed antropici", confermata dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, riferisce:

La legge 24 febbraio 1992, n. 225 ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile, al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi. L'art. 11 della richiamata L. 225/92 individua le Strutture operative nazionali fondamentali della protezione civile che operano nel Servizio nazionale, tra le quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

La legge 8 agosto 1995 n° 339 recante "disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale", prevede la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n° 59" ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei di competenza dello Stato;

L'art. 7 della legge n.353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" prevede che le Regioni, per la lotta attiva agli incendi boschivi, possono avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base ad appositi Accordi;

La L.R. n. 18/2000, tra le altre disposizioni, pone a carico del Servizio Protezione Civile il coordinamento degli interventi delle strutture regionali per lo svolgimento delle attività connesse alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

La legge 8 dicembre 1970, n. 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile" prevede, in caso di calamità naturali o catastrofi, l'attivazione di elicotteri del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

Con Deliberazione n.599 in data 17 aprile 2008 la Giunta Regionale ha costituito presso il Servizio Protezione Civile la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) di cui all'art.7 della legge 353/2000;

In data 16 Aprile 2008 è stato sottoscritto a Roma l'Accordo Quadro tra Ministro dell'Interno e Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali regolante gli ambiti e i modelli organizzativi di intervento del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel contrasto agli incendi boschivi;

Con deliberazione n° 674 del 11.04.2012 é stato approvato il "Piano di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi 2012 - 2014";

La L.R. n. 3 del 25.02.2010 ha istituito l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.), cui sono state attribuite competenze tecnico - operative per l'attuazione di attività e servizi finalizzati alla tutela del patrimonio boschivo;

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 335 del 02 Maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nel periodo 15 giugno - 15 settembre 2012, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno 2012 e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle Strutture A.I.B.;

Con nota n. 2829 del 20.03.2011 il Servizio Protezione Civile ha chiesto alla Direzione Regionale Vigili del Fuoco informazioni sulla consistenza operativa del personale e dei mezzi per ottimizzare la programmazione della campagna A.I.B. 2012;

Per il potenziamento operativo delle strutture preposte alla campagna antincendi boschivi 2012, il Servizio Protezione Civile ha concordato con la

Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, di potenziare i cinque Comandi Provinciali con una squadra A.I.B. in aggiunta a quelle ordinariamente in servizio presso i comandi, da attivare nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi di cui al DPGR n. 335 del 02.05.2012. Inoltre, ha concordato ulteriori due squadre A.I.B. aggiuntive da attivare una per ogni territorio di competenza dei Comandi provinciali di Bari e Foggia, nel periodo dal 1 Luglio 2012 al 31 Agosto 2012, con la possibilità di anticipazione e posticipazione dell' attivazione delle squadre A.I.B.

A regolazione dei rapporti tra i due Enti è stata predisposta la convenzione allegata al presente provvedimento. Detta convenzione, in funzione dell'andamento meteo-climatico e dell'esigenza di supportare le altre forze operative A.I.B. presenti sul campo, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, all'art. 5 prevede la possibilità di estendere i periodi di attivazione e di attivare ulteriori squadre A.I.B. aggiuntive su disposizione del Dirigente del Servizio Protezione Civile, previe intese con il responsabile della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, previa individuazione delle necessarie ulteriori risorse economiche;

L'onere economico rinviene dalla sottoscrizione della richiamata convenzione è quantificato in euro 863.000,00 che trova copertura finanziaria a valere sulla U.P.B. 9.2.1. cap. n. 531040- competenza 2012.

Per quanto innanzi, ritenuto necessario ed urgente potenziare l'attività antincendi boschivi anche per l'anno in corso, si propone l'approvazione dell'allegato schema di Convenzione, parte integrante del presente atto, da sottoscrivere con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale per la Puglia, per le attività da svolgere dal 15.06.2012 al 15.09. 2012.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 863.000,00 a carico del Bilancio regionale esercizio finanziario 2012, da finanziare con le disponibilità dell'U.P.B. 9.2.1 cap. 531040 - competenza 2012. Con successivo atto, il Dirigente del Servizio Protezione Civile provvederà all'impegno della predetta spesa, entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore alle Opere Pubbliche e Protezione Civile, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4 comma 4, lett. d) e k)

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alle OO.PP. e Protezione Civile e la conseguente proposta;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai Funzionari Istruttori, dal Responsabile della Posizione Organizzativa "Pianificazione, prevenzione e contrasto dei rischi naturali ed antropici" e dal Dirigente del Servizio Protezione Civile;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di condividere e fare propria la relazione riportata nelle premesse;
- Di approvare l'allegato schema di convenzione, facente parte integrante del presente provvedimento, da stipulare con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Puglia, per il potenziamento delle strutture operative di contrasto agli incendi boschivi per l'anno 2012;
- Di dare atto che la spesa riveniente dalla stipula della Convenzione pari ad euro 863.000,00 graverà sul cap.n°531040 - competenza anno 2012;
- Di incaricare, il Dirigente del Servizio Protezione Civile di provvedere con proprio atto, entro il corrente esercizio finanziario, all'impegno della predetta spesa;
- Di incaricare l'Ass. Avv. Fabiano Amati alla sottoscrizione dell'atto convenzionale con il Dipar-

timento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale Puglia;

- Di autorizzare il Dirigente del Servizio Protezione Civile, in funzione dell'andamento meteoclimatico e della necessità di dare continuità operativa alle Forze A.I.B. in campo per garantire la pubblica e privata incolumità, a definire d'intesa con il Comando Regionale Puglia Vigili del Fuoco l'eventuale estensione e potenziamento delle attività convenzionate, individuando le ulteriori risorse economiche all'uopo necessarie;
- Di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio proponente, al Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione regionale Puglia;
- Di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale la pubblicazione del presente atto nel BURP ai sensi dell'art.6 della LR 13/94.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Regionale VV.F - Puglia

Ministero dell'Interno

Ufficio Territoriale del Governo
Prefettura di Bari

Regione Puglia

Assessorato OO.PP. e Protezione Civile
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche
Servizio Protezione Civile

Convenzione

Tra

REGIONE PUGLIA –

Assessorato OO.PP. e Protezione Civile
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale
e per l'attuazione delle Opere Pubbliche Servizio Protezione Civile

E

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
Direzione Regionale VV.F. Puglia

"Attuazione dell'art.5 dell'Accordo di Programma Quadro, sottoscritto a Bari il _____ tra il _____ della Regione Puglia e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno."

Organizzazione della campagna "antincendi boschivi 2012"

Schema di CONVENZIONE

T r a

La **Regione Puglia**, codice fiscale 80017210727, rappresentata dal_____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto per la sua espressa qualifica in esecuzione della DGR n. _____.

E

Il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – codice fiscale 80219290584 – rappresentato, nel presente atto, dal Prefetto di Bari, Dott._____, per delega del Ministero dell'Interno conferita con Decreto ministeriale del 18.07.2007, allegato al presente atto in copia, e dal Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la Puglia, Dott. Ing. Michele DI GREZIA, per la parte operativa, rispettivamente domiciliati per le cariche presso la Prefettura di Bari e presso la Direzione Regionale VV.F. per la Puglia

p e r

L'ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SOTTOSCRITTO A BARI IL _____ 2012 TRA _____DELLA REGIONE PUGLIA E IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO AL MINISTERO DELL'INTERNO

Organizzazione della campagna "ANTINCENDI BOSCHIVI 2012"

VISTI

- la legge 8 dicembre 1970, n. 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile";

- La legge 24 febbraio 1992, n. 225 che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile, al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi. L'art. 11 della richiamata L. 225/92 individua le Strutture operative nazionali fondamentali della protezione civile che operano nel Servizio nazionale, tra le quali il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- la legge 8 agosto 1995 n. 339 recante "disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale", che prevede la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- la legge 21 novembre 2000, n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi";

- la L.R. 30.11.2000 n. 18 recante " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi";

- la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 439;

- l'Accordo Quadro sottoscritto a Roma in data 16 aprile 2008 tra Ministro dell'Interno e Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e che l'adozione dello stesso risulta vincolante ai fini della stipula della convenzione;

- la D.G.R. n. 599 del 17 aprile 2008 con cui è stata attivata la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) per il coordinamento della lotta attiva contro gli incendi boschivi;

- la D.G.R. n. 674 del 11.04.2012 con cui é stato approvato il "Piano di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi 2012 - 2014";

- la L.R. n. 3 del 25 Febbraio 2010 che ha istituito L'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (A.R.I.F.) a cui sono state attribuite competenze tecnico-operative per l'attuazione di attività e servizi finalizzati alla tutela del patrimonio boschivo;

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 335 del 2 Maggio 2012 – "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2012";

- Vista la nota prot. n° 6018 del 17.05.2012 della Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la Puglia con cui sono state apportate delle modifiche alla convenzione proposta e considerata la successiva nota prot. n° 5183 del 23.05.2012 con la quale è stato indicato il quadro economico necessario per affrontare la campagna A.I.B 2012;

- La nota n._____ in data _____con la quale la competente Direzione Centrale del Ministero dell'Interno ha autorizzato la sottoscrizione del presente atto;

- La Delibera di Giunta regionale n._____ in data _____che ha approvato la presente convenzione autorizzando la sottoscrizione.

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ha conferito alle Regioni la competenza in materia di incendi boschivi, fatto salvo lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi di competenza dello Stato;

- la legge 21 novembre 2000, n. 353 "legge quadro in materia di incendi boschivi", assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi boschivi, nonché le attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio ed alle norme comportamentali da attuare in situazione di pericolo;che la stessa legge, all'art. 7, comma 3, punto a), prevede che le Regioni negli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi possano avvalersi di risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

CONSIDERATO CHE

- anche per l'anno 2012 la regione Puglia ritiene necessario avvalersi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco per potenziare la lotta agli incendi boschivi;

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue

Art. 1

(oggetto della convenzione)

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente convenzione ha per oggetto le attività che afferiscono al piano tecnico organizzativo della campagna antincendi boschivi nella Regione Puglia, in particolare il potenziamento stagionale per l'anno 2012, mediante l'impiego di squadre operative di VV.F., costituite da Personale permanente e da Personale discontinuo, definite dai Comandi Provinciali VV.F. della regione, e l'attivazione dei presidi VV.F presso la Sala Operativa della Direzione regionale VV.F e presso la S.O.U.P. regionale.

Art. 2
(oneri della Regione)

Con la presente convenzione le parti intendono regolare i rapporti, definendo le competenze e gli obblighi da essa derivanti e i relativi aspetti finanziari.

La presente convenzione è stipulata a titolo oneroso per finanziare il potenziamento del dispositivo di soccorso delle forze in campo impegnate nella Campagna A.I.B. da parte dei Vigili del Fuoco, nel periodo a maggior rischio di incendi boschivi.

Art. 3
(obiettivi della convenzione)

Ferme restando le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, le parti contraenti, in esecuzione dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto_____, si impegnano ad assicurare un reciproco scambio di dati e informazioni riguardanti le attività oggetto della presente convenzione, con particolare riferimento alle attività di lotta attiva agli incendi boschivi nel periodo considerato di "grave pericolosità" per gli incendi, nonché l'impiego di mezzi e personale adibito alle suddette attività, in stretta collaborazione con la Sala Operativa Unificata Permanente (L. 353/2000) e il Corpo Forestale dello Stato.

Art. 4
(Attività operative per l'anno 2012)

All'attività di cui al precedente art. 1, si procede, per l'anno 2012, mediante la sottoscrizione del presente atto relativo al potenziamento dei dispositivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel campo degli incendi e del soccorso anche in aree turistiche a maggiore afflusso stagionale, ed altre località ad alto rischio di incendio. Tale potenziamento deve essere preventivamente concordato tra la Direzione Regionale VV.F. e il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia sulla base dell'andamento climatologico e sulla scorta dell'esigenza di supporto alle Forze Operative A.I.B. presenti in campo al fine di assicurare la pubblica e privata incolumità.

Art. 5
(attivazione degli interventi)

Il periodo considerato di maggiore pericolosità in cui potranno essere attivate le squadre antincendio boschivo, pur non trascurando altri periodi, riguarda prevalentemente l'arco temporale 15 giugno - 15 settembre; tale periodo è stato definito con D.P.G.R. n. 335 in data 02.05.2012 di "grave pericolosità" per gli incendi boschivi sul territorio.

Il suddetto Decreto, pubblicato sul BURP n. 68 in data 10.05.2012 è stato trasmesso tempestivamente anche agli Uffici e agli Enti interessati (CFS, Direzione Regionale VV.F. per la Puglia, ecc.), allo scopo di consentire la pianificazione in tempo utile dell'organizzazione delle squadre A.I.B..

Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, le squadre A.I.B. potranno essere attivate dai Comandi Provinciali VV.F per esigenze contingenti locali anche a partire dal 1 giugno, previo preventivo assenso della Direzione Regionale VV.F. e del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia.

In aggiunta a quelle ordinariamente in servizio presso ogni struttura dei VV.F., le "squadre A.I.B." oggetto della presente convenzione sono definite nel numero di una per ogni territorio di competenza di ciascun Comando Provinciale VV.F., e saranno attivate durante tutto il periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2012.

Inoltre sono previste ulteriori due "squadre A.I.B. aggiuntive", una per ogni territorio di competenza dei Comandi Bari e Foggia, da attivare prioritariamente nelle località già interessate dall'organizzazione operativa del 2011 e da dettagliare sulle eventuali nuove necessità che potranno manifestarsi nel corso del 2012, per un periodo complessivo di 62 giorni cadauna, dal 1 luglio al 31 agosto 2012.

Si specifica che i prefissati periodi di attivazione delle due tipologie di squadre aggiuntive, ed eventualmente l'attivazione di ulteriori altre squadre A.I.B. aggiuntive, potranno essere estesi ed integrati per situazioni contingenti connesse alla pericolosità delle condizioni meteo–climatiche e all'esigenza di supportare le altre forze operative A.I.B. e alla necessità di garantire la pubblica e privata incolumità, su disposizione del Dirigente del Servizio Protezione Civile assunta d'intesa con la Direzione regionale VV.F. con oneri a carico della Regione Puglia, previa individuazione delle necessarie ulteriori risorse economiche aggiuntive.

Art. 6
(organizzazione delle squadre)

Le squadre stagionali VV.F. da richiamare in servizio sono formate ciascuna da n° 5 unità, che effettueranno un servizio di norma diurno, dalle ore 8 alle ore 20, salvo situazioni particolari legate a esigenze contingenti nelle quali potranno essere impegnate in orari diversi. Le squadre dotate, a cura dei rispettivi Comandi, degli automezzi e delle attrezzature necessari, stazioneranno di norma presso le sedi dei Comandi di appartenenza o sedi stagionali, costituendo anche rinforzo dei presidi esistenti, e saranno preposte prevalentemente al soccorso per incendi di vegetazione.

Le squadre dei Vigili del Fuoco saranno attivate direttamente dai Comandi Provinciali di competenza, cui perverranno le richieste provenienti dai cittadini, dalla Direzione Regionale VV.F., o dal funzionario V.F. presente presso la S.O.U.P.

Eventuali interventi di emergenza per incendi che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e la tutela dei beni, saranno disposti direttamente dal CNVVF che ne darà comunque contestuale comunicazione alla S.O.U.P per l'assunzione di ogni eventuale ulteriore iniziativa ritenuta opportuna.

Le squadre VV.F in convenzione, nello svolgimento degli interventi di spegnimento, seguono le procedure proprie del CNVVF alle quali sono ordinariamente addestrate. Le squadre non possono essere impiegate in compiti diversi da quelli di cui alla convenzione, fatti salvi casi occasionali non preventivabili caratterizzati dalla somma urgenza.

La direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi “boschivi” in Puglia è affidata al Corpo Forestale dello Stato (D.O.S.) e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (R.O.S.), in attuazione delle vigenti convenzioni e, in particolare, dell’Accordo Quadro del 16/04/08 sottoscritto tra il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che forma parte integrante della presente convenzione.

Per far fronte alle pressanti e numerose richieste telefoniche alle esigenze di coordinamento, di scambio di informazioni tra le strutture VV.F. e la SOUP nonché ai collegamenti via radio, indispensabili ad assicurare il movimento delle squadre VV.F., presso la Direzione Regionale e ciascun Comando Provinciale sarà potenziato il servizio di sala operativa, con un’unità appositamente dedicata, che opererà con il medesimo orario di servizio delle squadre dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

La Direzione Regionale VV.F. Puglia assicurerà la presenza di personale qualificato nella SOUP H24 come segue:

2 unità (n. 1 Funzionario + n. 1 qualificato) nel turno 8.00 – 20.00

1 unità qualificata nel turno 20.00 – 8.00

Art. 7
(Monitoraggio del territorio con elicotteri)

In caso di situazioni di particolare gravità e criticità che potranno interessare il territorio regionale, la Direzione regionale VV.F informerà tempestivamente la Sala Operativa Regionale di Protezione Civile sull'eventuale impiego di elicotteri, al fine di supportare l'attività di coordinamento delle operazioni di Protezione Civile.

Art. 8
(oneri)

Gli oneri per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti articoli sono a carico della Regione Puglia. Per l'attuazione di quanto contenuto nella presente convenzione per il periodo 15 giugno 15 settembre 2012, la Regione si impegna a erogare un corrispettivo forfetario complessivo, stabilito in € 863.000,00=, sulla scorta del preventivo formulato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Puglia con nota n. 5183 del 22.05.2012.

La Regione inoltre si impegna, purché preventivamente concordato e formalmente autorizzato dal Dirigente del Servizio Protezione Civile, a individuare le ulteriori risorse economiche necessarie per sostenere le eventuali eccedenze di attività operative delle squadre VV.F. rispetto a quelle in precedenza definite, in conseguenza del verificarsi delle seguenti fattispecie:

- Impiego delle "squadre A.I.B. aggiuntive", oltre il periodo complessivo di 62 giorni cadauna, necessario per fronteggiare eventuali situazioni contingenti connesse alla pericolosità delle condizioni meteo–climatiche, all'esigenza di supportare le altre forze operative A.I.B. e alla necessità di garantire la pubblica e privata incolumità, nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi (dichiarato con il DPGR n. 335/2012);

- Attivazione di ulteriori “squadre A.I.B aggiuntive” da attivare sui territori provinciali ove si dovessero rendere necessarie per un periodo contingente a fronteggiare eventuali situazioni connesse alla pericolosità delle condizioni meteo–climatiche, all’esigenza di supportare le altre forze operative A.I.B. e alla necessità di garantire la pubblica e privata incolumità, nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi (dichiarato con il DPGR n. 335/2012);
- Impiego delle “squadre A.I.B.” oltre il periodo complessivo di 93 giorni cadauna, necessario per le fronteggiare analoghe situazioni di cui al punto precedente, durante l’intera vigenza del DPGR 335/2012.

La Regione si impegna a versare gli importi precedentemente indicati per le finalità di cui all’art. 1 “entro il 31.12.2012” successivamente alla rendicontazione economica finanziaria delle spese sostenute per le attività convenzionate.

I versamenti dovranno essere effettuati a favore del Ministero dell’Interno, nell’apposito capitolo di entrata n. 2439 – Capo XIV art. 11 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con la seguente causale: **“Versamento da parte delle regioni e degli enti locali e di altri enti pubblici o privati, degli importi previsti dalle convenzioni stipulate dagli stessi con il Ministero dell’Interno nell’ambito dei compiti istituzionali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile”**

Le relative quietanze in originale dovranno essere inoltrate agli uffici centrali contabili del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie – Via Cavour, 5 - ROMA.

Il CNVVF dovrà far pervenire alla Regione Puglia, entro il 30 Ottobre dell’anno di riferimento, una relazione riportante gli interventi effettuati.

Art. 9

(Adempimenti di cui all'art. 3, L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari)

Ai sensi della Determinazione n. 10 del 22.12.2010 dell'AVCP, il presente affidamento, in quanto riferito a Ente Pubblico per attività effettuate per fini istituzionali, è escluso dall'ambito di applicazione della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 10

(esonero di responsabilità)

La Regione Puglia è esonerata per danni a cose o a terzi conseguenti all'attività di intervento svolta dal personale VV.F. in esecuzione della presente convenzione, o comunque rientranti nei compiti istituzionali di protezione civile a questi rimessi.

Art. 11

(personale del Corpo Nazionale VV. F.)

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione il personale permanente o discontinuo dei Vigili del Fuoco resta alle esclusive dipendenze e farà esclusivo riferimento al Comando di appartenenza.

Art. 12

(esecutività della convenzione)

La presente convenzione diviene esecutiva al momento della stipulazione.

Art. 13

(controversie)

Eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione verranno risolte da un Collegio arbitrale composto da tre membri nominati il primo dalla Regione Puglia, il secondo dalla Direzione Regionale VV.F. e D.C. per la Puglia ed il terzo concordemente dagli altri due arbitri.

La sede esclusiva dell'arbitrato sarà Bari.

Art. 14

(registrazione)

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso di controversie a cura e spese della parte interessata.

Bari,

Regione Puglia

_____

Direttore Regionale VV.F.S.P.D.C.

_____

Ministero dell'Interno il Prefetto della Provincia di Bari

*( )*_____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1217

P.O. FESR 2007-2013 - Asse VII. Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l'attuazione dell'Azione 7.1.1 "Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi" e dell'Azione 7.2.1 "Piani integrati di sviluppo territoriale". - DGR n. 743 del 19 aprile 2011 e ss.mm.ii. Utilizzo dei residui di stanziamento.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue.

Vista:

- la D.G.R. n. 743 del 19.04.2011 (pubblicata sul BURP n. 61 del 22.04.2001) con la quale è stato approvato Avviso pubblico per la presentazione delle candidature per l'attuazione per dell'Azione 7.1.1 "Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi" e dell'Azione 7.2.1 "Piani integrati di sviluppo territoriale", prevedendo una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 104.000.000,00, ripartiti in euro 52.000.000,00 per l'Azione 7.1.1 e euro 52.000.000,00 per l'Azione7.2.1;
- la D.G.R. n. 793 del 28.04.2011 (pubblicata sul BURP n. 79 del 20.05.2011) ad integrazione della predetta Deliberazione di Giunta Regionale con la quale si è stabilito che la fase negoziale, ai fini dell'ammissione a finanziamento degli interventi, deve concludersi entro il termine di 30 gg. a partire dal primo tavolo tecnico convocato dal Servizio Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso in oggetto;
- la D.G.R. n.1175 del 24.05.2011 (pubblicata sul BURP n. 86 del 01.06.2011), con la quale si è stabilito: a) di prorogare di 30 giorni il termine perentorio di presentazione delle candidature di cui al punto 8) dell'AVVISO della D.G.R. 743/2011, alle ore 12 del giorno 6 luglio 2011 a pena di non ammissione; b) di fissare al 31 agosto 2011 il termine massimo per la pubblicazione degli Elenchi di ammissione delle candidature alla successiva fase negoziale da parte del Servizio Assetto del Territorio; c) di chiarire che le Associazioni tra Comuni (in qualunque forma, tra cui le Unioni di Comuni di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 267/2000) candidate alla Azione 7.2.1 "Piani integrati di sviluppo territoriale" non possono interessare territori comunali appartenenti ad Aree Vaste diverse; d) di integrare l'Avviso di cui alla D.G.R. n. 743/2011 nella premessa, negli artt. 4 e 6 e negli allegati A e B;
- la Determinazione n. 461 del 8.08.2011 (pubblicata sul Burp n. 126 del 11.08.2011) del Servizio Assetto del Territorio con la quale è stato approvato l' Elenco delle candidature relative all'Azione 7.1.1 ai fini dell'ammissione alla successiva fase negoziale, così come riportato nell' ALLEGATO 1 del medesimo provvedimento;
- la Determinazione n. 462 del 8.08.2011 (pubblicata sul Burp n. 126 del 11.08.2011) del Servizio Assetto del Territorio con la quale è stato approvato l' Elenco delle candidature relative all'Azione 7.2.1 ai fini dell'ammissione alla successiva fase negoziale, così come riportato nell' ALLEGATO 1 del medesimo provvedimento;
- la Determinazione n. 543 del 20.09.2011 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 151 del 29.09.2011) del Servizio Assetto del Territorio con la quale è stato approvato l'Elenco definitivo relativo all'Azione 7.2.1 contenente le candidature ammissibili e non ammissibili, nonché l'ordine di ammissione utile alla successiva fase negoziale, a seguito delle osservazioni e motivate opposizioni prodotte ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.7, comma 2 e dell'art. 5 delle "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-13" nei 20 gg successivi alla data di pubblicazione della Determinazione n. 462/2011;
- la Determinazione n. 544 del 20.09.2011 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 151 del 29.09.2011) del Servizio Assetto del Territorio con la quale è stato approvato l'Elenco definitivo relativo all'Azione 7.1.1 contenente le candidature ammissibili e non ammissibili, nonché l'ordine di ammissione utile alla successiva fase negoziale, a seguito delle osservazioni e motivate opposizioni prodotte ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.7, comma 2 e dell'art. 5 delle "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR 2007-13" nei 20 gg successivi alla data di pubblicazione della Determinazione n. 461/2011;

- la D.G.R. n.2179 del 27.09.2011 con la quale si è attuata una variazione compensativa tra capitoli (variazione in diminuzione sul residuo di stanziamento anno 2010 sul capitolo n. 1157020 -Programma operativo FESR 2007-2013 spesa per l'attuazione Asse VII linea di intervento 7.2 pari a euro 14.244.612,12 e variazione in aumento sul capitolo n. 1157010 Programma operativo FESR 2007-2013 spesa per l'attuazione Asse VII linea di intervento 7.1 pari a euro 14.244.612,12);
- la D.G.R n. 2578 del 22.11.2011 con la quale è stata incrementata la dotazione finanziaria del Avviso pubblico in oggetto per l'attuazione dell'Azione 7.1.1 "Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi" e dell'Azione 7.2.1 "Piani integrati di sviluppo territoriale" del PO FESR 2007-2013 di euro 28.000.000,00 complessivi, di cui euro 14.000.000,00 sul Capitolo di spesa 1157010 (PO FESR 2007-2013 -spese per l'attuazione Asse VII Linea di intervento 7.1 Piani integrati di sviluppo urbano), e euro 14.000.000,00 sul Capitolo di spesa 1157020 (PO FESR 2007-2013 - spese per l'attuazione Asse VII Linea di intervento 7.2 Piani integrati di sviluppo territoriale);

Considerato che:

- a seguito dell'istruttoria effettuata dal Servizio proponente, risultano ancora disponibili e non impegnate risorse pari a complessivi euro 7.993.465,88, di cui euro 4.831.088,03 quali residui di stanziamento 2011 sul Capitolo di spesa 1157010 (PO FESR 2007-2013 -spese per l'attuazione Asse VII Linea di intervento 7.1 Piani integrati di sviluppo urbano) e euro 3.162.377,85 quali residui di stanziamento 2010 sul Capitolo di spesa 1157020 (PO FESR 2007-2013 -spese per l'attuazione Asse VII Linea di intervento 7.2 Piani integrati di sviluppo territoriale);
- a seguito della rideterminazione del contributo finanziario definitivo a favore dei soggetti beneficiari e del successivo disimpegno delle risorse rinvenienti dalle economie conseguite in sede di gara, ai sensi dell'art. 6 comma 3 delle Direttive concernenti le procedure di gestione del P.O. FESR 2007-2013 (approvate con D.G.R. n. 165 del 17 febbraio 2009 successivamente aggiornate con D.G.R. n. 651 del 9 marzo 2010), si renderanno disponibili ulteriori risorse finanziarie a valere sulle Azioni 7.1.1 e 7.2.1;
- nell'elenco delle candidature di cui alle Determinazioni n. 543 e n. 544 del 20.09.2011 sono presenti ulteriori proposte da ammettere a negoziazione coerenti con i criteri di selezione definiti in sede di C.d.S. e con gli obiettivi del Programma Pluriennale dell'Asse VII;
- si ritiene utile utilizzare le risorse attualmente disponibili (pari a euro 4.831.088,03 per la Linea di intervento 7.1 e pari ad euro 3.162.377,85 la Linea di intervento 7.2) e quelle eventualmente rinvenienti dal disimpegno delle economie di gara, in attuazione dell' Avviso pubblico sopramenzionato a favore rispettivamente dell'Azione 7.1.1 Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi"e dell'Azione 7.2.1 "Piani integrati di sviluppo territoriale".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm. e ii.

L'onere derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi euro 7.993.465,88, trova copertura finanziaria:

- per l'importo di euro 4.831.088,03 sul Capitolo di spesa 1157010 (PO FESR 2007-2013 - spese per l'attuazione Asse VII Linea di intervento 7.1 Piani integrati di sviluppo urbano) residui di stanziamento 2011;
- per l'importo di euro 3.162.377,85 sul Capitolo di spesa 1157020 (PO FESR 2007-2013 - spese per l'attuazione Asse VII Linea di intervento 7.2 Piani integrati di sviluppo territoriale), residui di stanziamento 2010.

Per il cofinanziamento regionale dell'Asse VII si fa riferimento alle quote finanziarie dei capitoli di spesa indicati nell'allegato "C" della legge regionale n. 4/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Assessore relatore propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai dell'art. 4 comma 4 lett. a) della L.r. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, Responsabile delle Linee di intervento 7.1 e 7.2;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa e che qui s'intende integralmente riportato;

- di stabilire di incrementare la dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 743 del 19.04.2011 per l'attuazione dell'Azione 7.1.1 "Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi" e dell'Azione 7.2.1 "Piani integrati di sviluppo territoriale" del PO FESR 2007-2013 di euro 7.993.465,88 complessivi, di cui euro 4.831.088,03 sul Capitolo di spesa 1157010 (PO FESR 2007-2013 -spese per l'attuazione Asse VII Linea di intervento 7.1 Piani integrati di sviluppo urbano) e euro 3.162.377,85 sul Capitolo di spesa 1157020 (PO FESR 2007-2013 - spese per l'attuazione Asse VII Linea di intervento 7.2 Piani integrati di sviluppo territoriale);

- stabilire che, le eventuali ulteriori risorse disimpegnate, rinvenienti dalle economie conseguite in sede di gara e dalla successiva rideterminazione del contributo finanziario definitivo, relativamente agli interventi a valere sull'Azione 7.1.1 saranno utilizzate per l'attuazione dell'Avviso pubblico sopramenzionato con riferimento all' Azione 7.1.1, e relativamente agli interventi a valere sull'Azione 7.2.1 saranno utilizzate per l'attuazione dell'Avviso pubblico sopramenzionato con riferimento all'Azione 7.2.1;

- di dare mandato alla Dirigente del Servizio Assetto del Territorio in qualità di Responsabile delle Linee di intervento 7.1 e 7.2 di porre in essere e coordinare tutte le iniziative e le attività finalizzate all'attuazione dell'Avviso pubblico sopramenzionato;

- di dare mandato al Responsabile delle Linee di intervento 7.1 e 7.2 di procedere agli adempimenti di competenza necessari all'impegno di spesa relativo alle Azioni 7.1.1 e 7.2.1, previo l'eventuale disimpegno delle risorse rinvenienti dalle economie conseguite in sede di gara;

- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013, per gli adempimenti di competenza a cura del Servizio proponente;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1218

Comune di Andrano (LE) - Realizzazione di un centro di raccolta dei RR.UU. raccolti in modo differenziato (ecocentro). Rilascio parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 N.T.A. del P.U.T.T./P. Soggetto proponente: Comune di Andrano (LE)

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Responsabile dello stesso Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani

urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P, non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

(Iter procedurale)

Dal Comune di **ANDRANO (LE)** è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle NTA del PUTT/P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal PUTT/P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di **Andrano** (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P relativamente alla realizzazione di un centro di raccolta di rifiuti urbani differenziati approvato ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4 della L.R. n. 13/2001.

Con nota comunale n. 2592 del 04.05.2012 acquisita al protocollo regionale n. 4293 del 08.05.2012, il Comune di **ANDRANO (LE)** ha trasmesso la documentazione progettuale (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto che risulta costituita dai seguenti elaborati:

- D.C.C. n. 2 del 18.01.2012
- Tavola 01 Inquadramento territoriale-urbanistico
- Tavola 02 Stato di fatto e layout di progetto
- Tavola 03 Prefabbricato ufficio
- Tavola 04 Tettoia-pianta, prospetti e sezioni
- Tavola 05 Pesa a ponte
- Tavola 06 Schema impianto idrico-fognante e acque meteoriche
- Tavola 07 Schema impianto elettrico
- Tavola 08 Particolari impianto elettrico
- Elaborato 01 Relazione Tecnica
- Elaborato 02 Relazione sullo stato ambientale
- Elaborato 03 Relazione impianto elettrico
- Elaborato 04 Relazione paesaggistica
- Elaborato 05 Compatibilità del centro raccolta con il PUTT/Paesaggio
- Elaborato 06 Rapporto Ambientale Preliminare o Documento di sintesi - Verifica di assoggettabilità a VAS
- Elaborato 07 Computo metrico
- Elaborato 08 Elenco prezzi unitari
- Elaborato 09 Quadro economico
- Elaborato 10 Capitolato prestazionale dell'opera

(Descrizione dell'intervento proposto)

Il progetto proposto consiste nella realizzazione di un centro comunale di raccolta di rifiuti urbani differenziati, mediante raggruppamento per fra-

zioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e smaltimento. Il centro si sviluppa in un'area di proprietà comunale in zona agricola di superficie pari a circa 3163 mq, immediatamente prospiciente l'impianto di sollevamento dell'AQP. L'ingresso alla struttura avviene dalla strada comunale via Vecchia per Marittima. A est il centro di raccolta confina con una strada di previsione del PRG che lo collegherà direttamente con la Strada Provinciale n. 81 e che garantirà il passaggio dei mezzi pesanti. All'interno dell'area di progetto, che sarà interamente recintata con muratura a secco di altezza pari a 2,5 metri (in prospicienza della strada di accesso l'altezza della muratura sarà di 1,5 metri con la sovrapposizione di una rete metallica di pari altezza), è prevista la localizzazione di un box prefabbricato ad uso uffici e servizi nonché di pavimentazione in cemento nelle zone di movimentazione dei rifiuti non pericolosi, mentre la zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, sarà protetta con una tettoia e impermeabilizzata con guaina. Per la realizzazione dell'impianto saranno espiantati 16 alberi di ulivo e verrà effettuato uno spianamento del materiale esistente sul terreno.

(Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.)

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definenti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il ter-

ritorio (Ambiti Territoriali Distinti) si evince quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:*** da approfondimenti d'ufficio è emerso che parte dell'area d'intervento ricade nell'area annessa di un "ciglio di scarpata" riveniente dalle tavole tematiche del PUTT/P e per la quale valgono le prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA dello stesso PUTT/P;

- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale.
  Dalla documentazione trasmessa e da accertamenti d'ufficio, si rileva la presenza, nell'area d'intervento, di vegetazione arborea di interesse paesaggistico (alberi di ulivo);

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*** l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico nè l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato da vincolo paesaggistico e privo di ulteriori specifici ordinamenti vincolistici (vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 136 e 142 del DLgs 42/2004).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica dell'intervento in oggetto, dalla documentazione trasmessa, si evince che l'ambito esteso di riferimento risulta caratterizzato da terreni con andamento plani-altimetrico sostanzialmente pianeggiante, e che l'area d'intervento ricade in un contesto periurbano urbanizzato e semi-edificato, caratterizzato peraltro dalla presenza dell'adiacente impianto di sollevamento dell'AQP. Nell'area interessata, tuttavia permangono alcuni aspetti significativi della ruralità salentina, quali i muretti a secco e le alberature di ulivo nonché alcune tracce di roccia affiorante, habitat naturale per la formazione di specie vegetali spontanee. Inoltre, come sopra rappresentato, l'area d'intervento ricade parzialmente nell'area annessa di un "ciglio di scarpata", con specifico riferimento alla zona ovest, entro cui il progetto proposto prevede il mantenimento e l'integrazione delle alberature esistenti, la creazione di un parcheggio, nonché la localizzazione del box prefabbricato per gli uffici. E' da rilevare peraltro che nella medesima area annessa è già stato realizzato il citato impianto dell'AQP. Ciò premesso si ritiene che le opere previste, con riferimento alla citata area annessa del ciglio di scarpata, siano sostanzialmente assimilabili a quelle ammesse dall'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P, trattandosi della realizzazione di una costruzione movibile (box prefabbricato per uffici) e di aree a verde con parcheggio di dimensioni contenute. Si ritiene, conseguentemente che tali opere non configurino una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli ATD secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle NTA del PUTT/P e si riscontra, quindi, la legittimità della richiesta di rilascio del parere paesaggistico da parte del Comune di **Andrano** ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

(Conclusioni e prescrizioni)

Per quanto attiene all'intervento, proposto in variante urbanistica approvato ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 4 della L.R. n. 13/01, ricadente in un A.T.E. classificato "C", sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano adottate le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento:

- i movimenti di materia per la realizzazione dell'impianto siano ridotti al minimo necessario, (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e l'andamento naturale del terreno. A tal proposito è fortemente sconsigliato, laddove possibile, lo scoticamento del terreno vegetale;

- siano salvaguardati gli elementi "diffusi nel paesaggio agrario" aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art. 3.14 delle NTA del PUTT/P con specifico riferimento ai muretti a secco di cui si prescrive il mantenimento ove possibile e la ricostituzione con l'uso di tecniche costruttive tradizionali e locali. Per ciò che attiene alle alberature di ulivo non se ne preveda l'espianto, salvo nei casi strettamente necessari a consentire gli spazi di manovra dei mezzi pesanti prevedendo una diversa collocazione dei container scarrabili. Nei limitati casi di espianto si prescrive la ripiantumazione nel lotto d'intervento, al fine di non modificare significativamente il rapporto di continuità vegetazionale con le aree rurali adiacenti e caratterizzate dalle medesime piantumazioni;
- sia opportunamente implementata la vegetazione locale mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle opere di progetto, sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico- vegetazionale autoctono sia al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in oggetto;
- le nuove recinzioni, non siano realizzate con strutture metalliche, ma siano costituite da materiali lapidei locali e realizzati con tecniche tradizionali; qualora sia verificata la necessità di ricorrere a recinzioni metalliche, sulle stesse, si prevedano piantumazioni al fine di incrementare i complessi vegetazionali nel contesto di riferimento;
- le aree scoperte pertinenziali pavimentate, le aree di sosta e i parcheggi siano realizzati con materiale drenante e permeabile (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.) con l'esclusione, laddove possibile, di opere che comportino la completa impermeabilizzazione dei suoli.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente agli interventi in oggetto ricadenti in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale e ciò prima del rilascio del titolo autorizzativo stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P.

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di **Andrano** del parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al **Comune di Andrano (LE)**, relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del titolo autorizzativo stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio.

DI TRASMETTERE al Comune di **Andrano** (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio proponente.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1219

Comune di Maglie (LE) - Piano di Lottizzazione Comparto 18. Parere paesaggistico ex art. 5.03 NTA del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Maglie

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O. dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- "con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;
- l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal PUTT/P, non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

CONSIDERATO CHE

(Iter procedurale)

Dal Comune di **MAGLIE (LE)** è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio, ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle NTA del PUTT/P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal PUTT/P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);

- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Premesso quanto sopra si riferisce che il Comune di **Maglie** (LE) ha richiesto alla Regione il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P relativo al progetto per l'attuazione del Piano di Lottizzazione in zona C, Comparto 18.

Con nota comunale protocollo n. 2617 del 01.02.2012, il Comune di **Maglie** (LE), ha trasmesso la documentazione (in duplice copia) relativa al progetto in oggetto, che risulta costituita dai seguenti elaborati:
- D.G.C. n. 316 del 05.12.2011
- All. A Relazione- Relazione finanziaria
- All. B Norme Tecniche di Attuazione
- All. C Schema di convenzione
- Tav. 1 Stralcio PRG - Stralcio catastale
- Tav. 2 Rilievo aerofotogrammetrico - documentazione fotografica
- Tav. 3 Planimetria di progetto - quotizzazione dei lotti - standard edilizi
- Tav. 4 PdL su base orto fotogrammetrica
- Tav. 5 Tipi edilizi
- Tav. 6A Viabilità veicolare - sezioni - elementi di arredo urbano
- Tav. 6B Rete fognante acque bianche e nere
- Tav. 6C Rete elettrica e pubblica illuminazione
- Tav. 6D Rete idrica
- Tav. 6E Rete telefonica e gas metano
- Relazione geologica e geomorfologica
- Descrizione agro-forestale di area boscata del Comune di Maglie
- All. D Relazione paesaggistica
- All. E Relazione ambientale preliminare

Con nota protocollo n. 3327 del 04.04.2012 lo scrivente Servizio rappresentava al Comune di Maglie quanto di seguito testualmente riportato:

""Da un primo esame degli elaborati progettuali, emergono alcune interferenze tra la configurazione planimetrica della proposta progettuale e le essenze arboree e arbustive di significato paesaggistico presenti nell'area d'intervento.

Conseguentemente, si ritiene opportuna una valutazione congiunta del Piano di Lottizzazione pre- sentato da codesto Comune, invitando, a tal fine, l'UTC di Maglie a voler contattare lo scrivente Servizio.""

In data 10.05.2012 si è svolto presso gli uffici dello scrivente Servizio un incontro con il Dirigente dell'UTC del Comune di Maglie e i progettisti, i quali hanno illustrato le motivazioni poste alla base delle scelte progettuali.

(Descrizione dell'intervento proposto)

Il Piano di Lottizzazione interessa un comparto localizzato a est dell'abitato di Maglie in prospicienza della strada Maglie-Otranto, in un contesto caratterizzato dalla presenza di rade edificazioni esistenti e pressoché pianeggiante e incolto. Il progetto prevede la realizzazione di tipologie edilizie residenziali unifamiliari in aderenza, bifamiliari isolate, plurifamiliari a corte e in linea ed edifici a destinazione mista commerciale e residenziale. Inoltre il PdL prevede aree a verde attrezzato, viali carrabili e pedonali, parcheggi pubblici a attrezzature civili di interesse comune.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in oggetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Preliminarmente occorre evidenziare che il Comune di Maglie ha approvato i Primi Adempimenti al PUTT/P, di cui all'art. 5.05 delle NTA, con DCC n. 20 del 17.05.2004.

Inoltre con DGR n. 1426 del 04.08.2009, pubblicata sul BURP n. 142 del 09.09.2009, è stato approvato il PRG del Comune. La citata deliberazione regionale, in merito ai rapporti con il PUTT/P prescriveva quanto di seguito testualmente riportato:

""…fermo restando che il Comune ha provveduto a "cartografare" gli A.T.D. e gli A.T.E.

secondo quanto prescritto dal C.U.R. al punto 5.7 della propria Relazione-parere, si ritiene, in questa sede, anche in consi- derazione delle carenze strutturali sopra rilevate, che il Comune di MAGLIE dovrà comunque provvedere all'adeguamento del proprio strumento urbanistico al P.U.T.T./P. ai sensi dell'art. 5.07 delle N.T.A. moti- vando in tale sede anche le scelte relative ai c.d territori costruiti che includono A.T.D. senza fornire moti- vazioni valide a sostegno, secondo quanto prescritto dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. (art. 1.03).""

Infine, secondo quanto emerge dalla D.G.C. n. 219 del 19.09.2011, la Conferenza di Servizi sui vincoli boschivi derivanti dal P.U.T.T./P., tenutasi presso l'Assessorato Regionale Qualità del Territorio in data 27.05.2011 e di cui è stato preso atto con D.C.C. n. 61 del 30.07.2011, ha stabilito quanto di seguito testualmente riportato:

""Si ribadisce la necessità dell'adeguamento del P.R.G. al P.U.T.T./P. secondo quanto previsto dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. stesso. In ogni caso, nelle more del predetto adeguamento complessivo del P.R.G., in sede di richiesta del parere paesaggistico sugli eventuali singoli Piani di Lottizzazione dei nuovi comparti di P.R.G., si dovrà redigere apposito studio e relazione agroforestale, oltre che paesaggistica, sulla reale consistenza delle aree boscate, in punto di fatto e in punto di diritto, e sull'eventuale interferenza con i piani stessi, sotto l'aspetto della tutela del paesaggio"".

Ciò premesso, si rappresenta che le aree interessate Piano di Lottizzazione in oggetto risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P) essendo le stesse ricadenti in parte in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle NTA del PUTT/P) relative agli ATE di tipo "C" e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle NTA del PUTT/P si rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema **"assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"** le di- rettive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geo- morfologiche e idrogeologiche (definenti gli ATD di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale" prescrivendo altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree";
- con riferimento al sistema **"copertura botanico-vegetazionale e colturale**" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di rico- nosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse botanico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", prescrivendo altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediati- vi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema bota- nico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
- per quanto attiene al sistema **"stratificazione storica dell'organizzazione insediativa"** va perseguita "la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti terri- toriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro ap- propriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseri- ti" prescrivendo altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico:*** l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;

- ***Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:*** da approfondimenti d'ufficio emerge che la zona interessata ricade nei pressi di un giardino privato piantumato a pino, cartogra- fato e tutelato dal PRG;

- ***Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:*** l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto pae- saggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'ester- no dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato da specifici ordinamenti vincolistici (vincolo paesaggistico ex art 136 e 142 del DLgs 42/2004, vincolo idrogeologico).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della proposta progettuale in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'area di intervento risulta posizionata in un contesto, a ridosso di aree urbanizzate, localizzato a est dell'abitato di Maglie, lungo la strada che conduce a Otranto.

Dall'esame della documentazione trasmessa, si rappresenta che, in riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", "copertura botanico-vegetazionale, colturale", "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", le aree d'intervento ricadono in prossimità di un giardino privato a pineta che sia pure localizzato al di là della strada per Otranto, rappresenta una peculiarità paesaggistica da tutelare e salvaguardare.

Inoltre, l'Ambito Territoriale Esteso "C" interessato non appare caratterizzato da un elevato grado di naturalità, salvo rilevare la presenza di alcuni muretti a secco residuali, ultime testimonianze di una ruralità prevalentemente compromessa, attesa la prossimità del centro abitato, dell'asse viario prospiciente, di nuova viabilità sia pure sterrata e di edificazioni sparse.

Premesso quanto sopra, si ritiene che le trasformazioni proposte, con riferimento specifico alla loro localizzazione e configurazione, non comportano significative interferenze con gli indirizzi di tutela previsti per gli ambiti estesi interessati né con l'assetto paesaggistico del contesto di riferimento, risultando sostanzialmente compatibili con gli obiettivi generali di tutela e con le direttive proprie dell'ATE "C", fissate dalle NTA del PUTT/P, e non pregiudizievoli alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento.

(Conclusioni e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, relativamente agli interventi previsti, ricadenti in un ATE classificato "C", sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1) siano stralciati i volumi previsti nei lotti denominati 1, 3a e 5 in quanto ricadenti in prossimità dell'area boscata esistente e le loro volumetrie siano trasferite nelle parti del comparto in cui non sono previste edificazioni; i suddetti lotti siano piantumati con essenze arboree/arbustive autoctone sia al fine di garantire continuità naturalistico-ambientale con il bosco esistente, sia per creare un'area naturalistica di sicurezza e tutela della futura residenza rispetto alla strada per Otranto a traffico intenso;
2) siano conservate, laddove esistenti, le essenze arboree/arbustive autoctone;
3) nei pressi degli edifici, nelle aree a verde pubblico e/o pertinenziale, lungo il perimetro del comparto edilizio e lungo la viabilità, dovrà essere prevista la piantumazione di essenze arboree e/o arbustive autoctone, sia al fine di costituire viali alberati e aree di ombreggiamento sia per migliorare il microclima locale;
4) siano salvaguardate le pareti a secco laddove esistenti;

5) le nuove recinzioni, non siano realizzate con strutture metalliche, ma siano costituite da materiali lapidei locali e realizzati con tecniche tradizionali; qualora sia verificata la necessità di ricorrere a recinzioni metalliche, sulle stesse, si prevedano piantumazioni finalizzate a ridurre l'effetto barriera e contestualmente a integrare i complessi vegetazionali naturali presenti;
6) per le finiture esterne degli edifici si utilizzino materiali e tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi, preferendo per le superfici verticali esterne degli edifici, delle recinzioni e dei manufatti edilizi in generale, l'uso del colore bianco;
7) le aree scoperte pertinenziali pavimentate, le aree di sosta, i parcheggi e la viabilità interna siano realizzati con materiale drenante e permeabile (es. pietra locale a giunto aperto, ghiaino, ecc.);
8) ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della L.R. n. 13/2008: siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili; sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali; la viabilità preveda possibilmente la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree;
9) nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di tipologie costruttive della tradizione storica locale prevedendo coperture piane e materiali lapidei locali;
10) siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
11) l'andamento orografico delle aree interessate dagli interventi sia per quanto possibile coincidente con la morfologia del terreno esistente;
12) non sia consentita l'eliminazione delle essenze vegetali eventualmente esistenti, assicurando la conservazione e/o il reimpianto nel lotto d'intervento dei complessi vegetazionali naturali presenti;
13) i materiali di risulta provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati e posti in discarica.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente agli interventi in oggetto ricadenti in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P.

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di **Maglie** del parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con prescrizioni nei termini precisati nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di **Maglie (LE)**, relativamente agli interventi previsti, il parere paesaggistico favorevole di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con le prescrizioni riportate nel paragrafo Conclusioni e prescrizioni, fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica a seguito di parere della Commissione paesaggistica locale e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P;

DI TRASMETTERE al Comune di **Maglie** (LE) copia autentica del presente provvedimento unitamente a copia vidimata degli elaborati di progetto a cura del Servizio proponente;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BUR.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1220

Legge Regionale 28 marzo 2012, n. 8 - art. 2 - co. 8 -. Indennità Componenti Commissioni alloggi Edilizia Residenziale Pubblica.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Concessione Contributi, Flussi Finanziari e Requisiti Soggettivi, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente Vicario del Servizio Politiche Abitative, riferisce:

PREMESSO che:

- L'art. 2 della Legge Regionale 28 marzo 2012, n. 8 ha modificato l'art. 5 della L.R. n. 54/84 prevedendo la Costituzione di una Commissione Provinciale di edilizia residenziale pubblica competente per i ricorsi avverso le assegnazioni, nonché gli annullamenti delle assegnazioni e le decadenze dalle assegnazioni;
- Al punto 8) - co. 4 del citato articolo 2, è stabilito che ai componenti delle Commissioni Provinciali venga corrisposta una indennità definita dalla Giunta Regionale, sentita l'ANCI;
- In sede di riunione, tenutasi presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio in data 28/05/2012, il presidente dell'ANCI - Puglia e l'Assessore Regionale al ramo hanno concordato di proporre alla Giunta Regionale l'attribuzione di una indennità pari al compenso previsto dalla L.R. n. 28/2000 per i componenti delle ex commissioni alloggi, adeguato agli indici ISTAT;

VISTA la legge Regionale n°28 del 22/12/2000 - art. 12 - che ha previsto per i componenti le commissioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all' ex art. 5 della L.R. n.54/84 un gettone di presenza, corrisposto dai Comuni, dell'importo di Lire 150.000 lorde;

VISTI gli incrementi degli indici ISTAT annuali intervenuti nell'arco temporale compreso fra l'anno 2001 e l'anno 2011;

CONSIDERATO che l'importo di Lire 150.000 incrementato delle variazioni annuali dell'indice

ISTAT intervenute, risulta essere pari ad euro 97,44 lorde;

RITENUTO di dover procedere a definire l'ammontare dell'indennità da corrispondere ai componenti della Commissione Provinciale alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28 DEL 16 NOVEMBRE 2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di competenza della Giunta, ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base della risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della P.O., dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente Vicario del Servizio, nominato con determina del 14/05/2012-n. 16 - dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di fare propri i contenuti della narrativa che precede;
- di definire in euro 97,44, lorde, l'importo dell'indennità da attribuire ai componenti della Commissione Provinciale alloggi Edilizia Residenziale Pubblica, di cui all'art. 2 della L.R. n. 8/2012, che verrà corrisposto per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso dei lavori svolti nell'intera giornata anche se in tempi frazionati;
- di stabilire che tali indennità graveranno su quei Comuni interessati dai ricorsi,
- in proporzione al numero dei ricorsi stessi;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1221

L.R. 17/2000 - ART. 4 - Programma regionale per la Tutela dell'Ambiente Asse 3 - Linea di intervento e) "Start up impianti per la gestione dei rifiuti".

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, Ufficio Gestione Rifiuti, riferisce quanto segue.

Con le Deliberazioni di Giunta Regionale nn.1440/2003, 1963/2004, 1087/2005, 801/2006, 539/2007, 1641/2007, 1935/2008, 894/2009 e n.2645/2010, veniva istituito ed aggiornato ai sensi dell'art.4 della L.R. n.17/2000 il Programma Regionale per la Tutela dell'Ambiente (PRTA), che prevede la linea di intervento e) "Start up impianti per la gestione dei rifiuti" nell'ambito dell'Asse 3 "Sostegno alle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza" a cui sono stati assegnati complessivi euro 8.950.000,00 al fine di assicurare il superamento di eventuali criticità connesse alla gestione transitoria dei rifiuti urbani per gli Ambiti Territoriali Ottimali della Regione Puglia.

Tali risorse risultano allocate nel capitolo

6110067 del bilancio regionale ed ammontano, per l'esercizio finanziario 2012, a residui euro 344.008,49 per quanto riguarda la linea di intervento e) "Start up impianti per la gestione dei rifiuti" Asse 3 del PRTA.

Considerato che:

- Nell'ambito della Provincia di Foggia è in atto una situazione gestionale degli RSU complessa determinata dalla circostanza che a tutt'oggi l'impianto di biostabilizzazione con annessa discarica di servizio/soccorso a regime dell'ex ATO FG/3, ubicato nel Comune di Foggia, non è ancora entrato in esercizio per tutti i comuni del bacino ma solo per la città di Foggia. Inoltre si registra la mancata realizzazione dell'impianto complesso di Sannicandro Garganico a servizio dei comuni dell'ex ATO FG/1.
- Ciò ha reso necessario la delocalizzazione, con ordinanze provinciali, dei conferimenti dei rifiuti urbani prodotti nei comuni ricompresi nell'ex ATO FG/3, ad esclusione del Comune di Foggia, e dei comuni ricompresi nell'ex ATO FG/1, presso gli impianti complessi dei Bacini ex FG/4 ed ex FG/5.
- Di conseguenza, si è determinato un sovra utilizzo degli impianti complessi dei Bacini ex FG/4 ed ex FG/5, ubicati rispettivamente a Cerignola e Deliceto, con ripercussioni sulle performance dei medesimi, che si sono sostanziate nella produzione di una frazione secca inidonea per l'impianto di produzione CDR a servizio dell'intero bacino della Provincia di Foggia che sta producendo il rapido esaurimento delle volumetrie disponibili presso le discariche di servizio/soccorso annesse.
- Per tali motivazioni, si è reso necessario, nelle more dell'adeguamento degli impianti in questione, l'avvio di un'attività sperimentale, che modifica il ciclo di trattamento normalmente previsto e che consiste nella biostabilizzazione della sola frazione secca per il successivo conferimento presso l'impianto di produzione CDR di Manfredonia, con il vantaggio di sottrarre tale frazione al conferimento in discarica. Tale attività è stata disposta con Ordinanza n.1 del 2 aprile 2012 dal Presidente della Regione Puglia.
- Per lo svolgimento dell'attività sperimentale disposta con Ordinanza n.1/2012, la Società di Igiene Ambientale del Consorzio Bacino ex FG/4, SIA FG/4, in qualità di gestore dell'impianto complesso a servizio del Bacino ex FG/4, ha trasmesso al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica una proposta operativa in cui si evidenzia la necessità di acquistare nuovi macchinari non disponibili presso l'impianto.

Tenuto conto che il PRTA, istituito ed aggiornato con le Deliberazioni di Giunta Regionale nn.1440/2003, 1963/2004, 1087/2005, 801/2006, 539/2007, 1641/2007, 1935/2008, 894/2009 e n.2645/2010, prevede lo stanziamento, nell'ambito della linea di intervento e) "Start up impianti per la gestione dei rifiuti" nell'ambito dell'Asse 3 "Sostegno alle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza", di risorse finanziare a favore degli Ambiti Territoriali Ottimali della Regione Puglia al fine di assicurare il superamento di eventuali criticità connesse alla gestione transitoria dei rifiuti urbani.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 23/03/2010 con cui si autorizzava il Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica ad operare sul capitolo di spesa n. 611067.

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 849 del 02.05.2012 la quale ha nominato i Presidenti degli ex quindici ATO, quali Commissari ad Acta per la definizione dello stato patrimoniale e conto economico dei consorzi alla data del 30 aprile 2012, ponendo in capo ai soggetti debitori l'obbligo di soddisfare il debito al fine di consentire ai creditori il recupero delle somme maturate durante la gestione degli ATO.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.900 del 9/05/2012 con cui è stato precisato che i compiti assegnati ai Commissari ad acta con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 849 del 02.05.2012 sub lettera a), e che prevede in capo ai soggetti debitori l'obbligo di soddisfare il debito al fine di consentire ai creditori il recupero delle somme maturate durante la gestione degli ATO, non precludono la conclusione di procedimenti in corso, purchè siano esattamente inquadrabili nei quesiti, indicati nelle lettere A), B) e C) della deliberazione e nell'arco temporale dalla stessa assegnato.

Considerato che l'adempimento di cui al presente atto ricade nella fattispecie di cui alla lettera C) della Deliberazione di Giunta Regionale n.900 del 9/05/2012.

Considerata la contingenza determinatasi presso l'impianto a servizio dell'ex ATO FG/4 come innanzi relazionato.

Si propone di destinare una quota, pari ad euro 344.008,49, delle risorse accertate sul Capitolo di bilancio 6110067, per consentire all'impianto a servizio dell'ex ATO FG/4 lo svolgimento dell'attività sperimentale disposta con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.1/2012 al fine di superare le criticità connesse alla gestione transitoria dei rifiuti urbani conferiti presso l'impianto di bacino ex FG/4.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001

La copertura finanziaria per gli adempimenti dell'attività conseguente al presente provvedimento, quantificata euro 344.008,49 è assicurata dai fondi di cui al PRTA linea di intervento e) "Start up impianti per la gestione dei rifiuti" Asse 3 "Sostegno alle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza", pari ad euro 344.008,49, allocati sul capitolo 6110067 di spesa del Bilancio 2012.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del provvedimento finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità Ambientale Dott. Lorenzo Nicastro;

Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del Dirigente dell'Ufficio Gestione Rifiuti e del Dirigente del Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di fare propria la relazione dell'Assessore alla Qualità Ambientale Dott. Lorenzo Nicastro che si intende qui riportata;

Di stabilire che le risorse di cui al PRTA linea di intervento e) "Start up impianti per la gestione dei rifiuti" Asse 3 "Sostegno alle Autorità per la gestione dei rifiuti urbani nei diversi bacini di utenza" siano destinate al Commissario ad acta dell'ex ATO FG/4, così come nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 849 del 02.05.2012, quale sostegno finanziario finalizzato all'acquisto di un tritovaglio per il superamento delle criticità connesse alla gestione transitoria dei rifiuti urbani conferiti presso l'impianto di Cerignola;

Di dare mandato al Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica di porre in essere gli adempimenti di natura contabile ed amministrativa determinando contestualmente anche le modalità di utilizzo delle risorse medesime;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul sito della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1222

Programma delle attività promozionali, anno 2012, ai sensi dell'art. 38 della L.r. 9/2000.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefàno, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario responsabile della P.O. *Produzioni zootecniche*, confermata dal Dirigente dell'Ufficio *Produzioni Animali* e dal Dirigente del Servizio *Agricoltura*, riferisce:

L'art. 38 della L. r. n. 9 del 12.04.2000 prevede la concessione di un contributo alle Associazioni degli allevatori pugliesi che svolgono azioni di assistenza tecnica e di promozione a favore delle aziende zootecniche.

Si propone pertanto la concessione del contributo nella misura massima del 70% delle spese ritenute ammissibili, su presentazione di specifico programma al Servizio *Agricoltura* dell'Area *Politiche per lo Sviluppo Rurale*, da parte dell'ARA Puglia, che ricopre un ruolo di coordinamento, rappresentanza e controllo amministrativo-contabile.

Le azioni promozionali che le Associazioni degli allevatori intendono attuare sono rivolte principalmente all'organizzazione ed alla partecipazione a manifestazioni zootecniche pubbliche (fiere, mostre, ecc.), in Puglia ed in altre Regioni italiane o all'estero, per la promozione e presentazione di soggetti di alta genealogia appartenenti alle specie animali di interesse zootecnico.

Le Associazioni che hanno proposto azioni promozionali tramite l'ARA Puglia, nell'ambito del programma 2012, sono:

Associazione Provinciale Allevatori - Bari	con sede a Putignano
Associazione Provinciale Allevatori - Foggia	con sede a Foggia
Associazione Provinciale Allevatori - Lecce	con sede a Lecce
Associazione Provinciale Allevatori - Taranto	con sede a Mottola
Associazione Regionale Allevatori del Cavallo Murgese	con sede a Noci
Associazione Regionale Allevatori del Cavallo delle Murge e dell'Asino di Martina Franca	con sede a Martina Franca

Le manifestazioni, indicate nel programma dall'ARA Puglia, per le quali è richiesto il finanziamento e che si ritengono ammissibili, in considerazione della rilevanza e delle prerogative zootecniche, sono di seguito rappresentate, con l'indicazione delle Associazioni territorialmente coinvolte:

LOCALITA'	TIPOLOGIA	ASSOCIAZIONI
Martina Franca	Mostra Interregionale Bruna-Frisona del Centro Sud	ARA Puglia (APA Ba e Ta)
Verona	Mostra nazionale razza Bruna	ARA Puglia
Cremona	Mostra interregionale razza Frisona	ARA Puglia
Foggia	Mostra nazionale bovini di razza Podolica	ARA Puglia (APA Fg)
Prov. di Lecce	Mostra Provinciale Razze Ovi-caprine	ARA Puglia (APA Le)
Noci	Raduno Stalloni Cavallo Agricolo Italiano TPR	ARA Puglia (APA Ba)
Verona	Fieracavalli	ARA Puglia
Noci	Raduno del Cavallo Murgese e Mostra dell'Asino di Martina Franca	ARA Puglia (A.R.A.C.M.A Martina Franca - Ass. Reg. Cav. Murgese Noci)
Martina Franca	Mercato concorso Cavallo Murgese e Asino di Martina Franca e Rassegna soggetti maschi di 30 mesi.	ARA Puglia (A.R.A.C.M.A Martina Franca - Ass. Reg. Cav. Murgese Noci)

Per le manifestazioni di Martina Franca e Noci, finalizzate alla valorizzazione del Cavallo delle Murge e dell'Asino di Martina Franca, coordinate dall'ARA Puglia con la collaborazione delle Associazioni locali, A.R.A.C.M.A.M.F. con sede in Martina Franca e A.R.A.C.M. con sede in Noci, si propone di riconoscere all'ARA Puglia un contributo, per le spese sostenute da ciascuna associazione, in rapporto ai soggetti presentati dai rispettivi allevatori associati.

La partecipazione alle suddette manifestazioni è finalizzata essenzialmente all'iscrizione dei soggetti equini ed asinini, rispettivamente al Libro genealogico per il Cavallo Murgese e al Registro anagrafico per l'Asino di Martina Franca.

Tenuto conto pertanto delle richieste avanzate, si propone:

- di approvare il programma delle manifestazioni zootecniche innanzi illustrato;

- di ripartire le risorse disponibili nell'apposito capitolo del bilancio 2012, per lo svolgimento delle attività previste, tra le predette Associazioni per il tramite dell' Associazione Regionale Allevatori Puglia, nel modo seguente:

	Denominazione Associazione	Spesa Ammessa	Contributo Concedibile
1.	Ass.ni Prov.li Allevatori di Bari, Foggia Lecce e Taranto	**321.500,00**	**225.000,00**
2.	A.R.A.C.M. e A. Martina Franca e Ass. Reg. Cav. Murgese	**93.000,00**	**65.000,00**
	Totale €	**414.500,00**	**290.000,00**

- di dare mandato al Dirigente del Servizio *Agricoltura* di procedere alla successiva attribuzione di eventuali economie tra le Associazioni che hanno attuato il programma di attività promozionali, in funzione di maggiori spese sostenute per le stesse.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di euro 290.000,00 e trova copertura finanziaria nello stanziamento del cap. 111140 del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 - U.P.B. 1.1.7.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari*;*

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario istruttore, del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Servizio*;*

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari che qui si intende integralmente richiamata;

- di approvare il programma delle attività promozionali a favore delle aziende zootecniche, svolto dalle Associazioni degli allevatori, ai sensi dell'art. 38 della L. r. n. 9/2000, come illustrato in premessa;

- di determinare la concessione del contributo nella misura massima del 70% delle spese ritenute ammissibili;

- di approvare la ripartizione delle risorse disponibili sul cap. 111140 del bilancio per l'esercizio finanziario 2012, tra le Associazioni di seguito elencate, tramite l'ARA Puglia, nel seguente modo:

	Denominazione Associazione	Spesa Ammessa	Contributo Concedibile
3.	Asso.ni Provin.li Allevatori di Bari,Foggia Lecce e Taranto	**321.500,00**	**225.000,00**
4.	A.R.A.C.M. e A. Martina Franca e Ass. Reg. Cav. Murgese	**93.000,00**	**65.000,00**
	Totale €	**414.500,00**	**290.000,00**

- di autorizzare il Dirigente del Servizio *Agricoltura* ad impegnare e liquidare con successivi provvedimenti il contributo spettante a favore dell'ARA Puglia;

- di dare mandato al Dirigente del Servizio *Agricoltura* di procedere alla successiva attribuzione di eventuali economie tra le Associazioni che hanno attuato il programma di attività promozionali, in funzione di maggiori spese sostenute per le stesse;

- di incaricare il Segretariato della Giunta regionale ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio *Bollettino* per la sua pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lett. g) della L.r. n.13/94;

- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio *Produzioni Animali* ad inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio *Relazioni con il Pubblico* c/o la Presidenza della Giunta regionale, per la pubblicazione sul sito www.regione.puglia.it

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1223

Esecuzione ordinanza del TAR Puglia Sezione Seconda n. 00259/2012 decisa il 12.4.2012.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca,riferisce quanto segue.

Premesso:

Che con nota prot.13575 del 9.3.2009 della Provincia di Foggia, sulla base dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato,Comando Provinciale per la Puglia, si constatava la riduzione della consistenza complessiva dell'A.A.T.V. denominata "Monte Alvaro" del sig. Piccolo Vincenzo ad ha 234.44.26, per l'intervenuta preclusione prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 21.11.2000 n.353;

Che in data 5.2.2010, presso la Provincia di Foggia,Ufficio Agricoltura Caccia e Pesca, si è tenuta una riunione attinente la problematica della concessione della AA.T.V: "Monte Alvaro",in cui sono intervenuti i rappresentanti della Regione Puglia-Servizio Caccia,il Corpo Forestale dello Stato,la stessa Provincia di Foggia,il Comune di Rocchetta S.Antonio,nonché il concessionario Piccolo Vincenzo,invitato ma assente, nella quale si è constatata la mancanza dei requisiti come per legge dovuti;

Che la Provincia di Foggia ha proposto la revoca della concessione in parola, in quanto parte dei territori dell'Azienda sono stati percorsi dagli incendi del giugno 2007,riducendo le aree disponibili agli usi di cui al R.R. n.6/2000, ad ha 234.44.26, requisito non rispondente a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, che stabilisce per le AA.T.V. l'impossibilità di avere superfici inferiori ad ha 300 e superiori ad ha 1.500;

Che già con Deliberazione di Giunta regionale n.761 del 16.3.2010 si revocava la concessione in argomento, per le motivazioni di cui al punto precedente;

Che la revoca della concessione sopraemarginata è stata sottoposta, ai sensi e per gli effetti del R.R. n.6/2000, articolo 6 comma 6,al parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale nella seduta del 9 novembre 2010,atto endoprocedimentale dell'istruttoria, in ossequio dell'Ordinanza del TAR Puglia di Bari n.522/2011;

Che, con deliberazione della Giunta Regionale n.1787 del 2.8.2011, si reiterava la revoca, ai sensi e per gli effetti del R.R. n.6/2000, della concessione dell'AA.T.V., denominata "Monte Alvaro", sita in agro del Comune di Rocchetta S.Antonio di ha 234.44.6, attualmente disponibili, a causa degli incendi del giugno del 2007, assottigliando le aree destinate agli usi di cui al Regolamento regionale precitato che stabilisce per le AA.T.V. l'impossibilità di avere superfici inferiori ad ha 300 e superiori ad ha 1.500;

Che, in risposta alla nota regionale n.1911 del 30.5.2012,con cui si richiedeva l'effettuazione di un sopralluogo sulle aree interessate,in applicazione dell'ordinanza del TAR Puglia di Bari

n.259/2012, l'Ufficio Caccia della Provincia di Foggia ha comunicato che, rifacendosi al primo sopralluogo, per ciò che concerne le aree percorse da fuoco della AA.T.V. "Monte Alvaro",oltre i limiti di legge, il rilievo saliente "scaturiva" dal fatto che all'articolo 10 della Legge 21.11.2000 n.353 si prevede il divieto temporaneo di dieci anni, di esercizio su tali aree dell'attività di pascolo e di caccia e che nel caso di specie si tratterebbe dell'applicazione della normativa vigente "che ha introdotto sistemi di salvaguardia degli habitat";

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 lettera k) della L.R. n.7/97 e dell'articolo 6 comma 6 del R.R. n.6/2000;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanime espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fornire i chiarimenti richiesti nell'Ordinanza del TAR n.259 del 2012 nel senso che:
  1. Per quanto attiene l'interpretazione dell'art. 10 della Legge n. 353/2000, la Regione ha interpretato, nel caso di specie, il requisito dimensionale in termini sostanziali e funzionali (nel senso che i 300 ha richiesti devono essere servibili per l'uso agro- turistico-venatorio). Le cause della determinazione regionale rinvengono sia dal divieto legale di esercizio di attività venatoria nelle aree boschive colpite da incendio, sia dall''impossibilità di fatto di adibizione a tale uso, indipendentemente dalla natura boschiva o di pascolo-seminativo delle aree colpite da incendio;
  2. Per quanto, invece, attiene gli accertamenti espletati per verificare lo stato dell'area colpita da incedio, l'Ufficio Caccia della Provincia di Foggia ha comunicato che, rifacendosi ad un primo sopralluogo, per ciò che concerne le aree percorse da fuoco della AA.T.V. "Monte Alvaro",oltre i limiti di legge, il rilievo saliente "scaturiva" dal fatto che all'articolo 10 della Legge 21.11.2000 n.353 si prevede il divieto temporaneo di dieci anni, di esercizio su tali aree dell'attività di pascolo e di caccia e che nel caso di specie si tratterebbe dell'applicazione della normativa vigente "che ha introdotto sistemi di salvaguardia degli habitat"; che è stato effettuato poi, in ossequio dell'Ordinanza del TAR Puglia-Sezione Seconda sopraemarginata,da parte del Corpo Forestale dello Stato-Comando Stazione di Ascoli Satriano,un sopralluogo, in data 5 giugno c.a., dal quale si evince che " l'area totale percorsa dal fuoco e facente parte dell'A.A.T.V. "Monte Alvaro" si estende per ha 96 circa, di cui ha 23 circa di seminativo e ha 73 circa di superficie boscata", laddove sono evidenti i danni causati dal passaggio del fuoco per il 70% di quest'ultima, mentre per la parte non boscata, sempre percorsa da fuoco, risulta seminativa ma allo stato attuale non coltivata e ricoperta da graminacee;
  3. di confermare la revoca, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n.6/2000, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono interamente richiamate e riportate, della concessione dell'AA.T.V. "Monte Alvaro, sita in agro del Comune di Rocchetta S.Antonio, di ha 234.44.26, attualmente disponibili;
  4. di dare mandato alla Provincia di Foggia, competente per territorio, di provvedere, per il

seguito di competenza, ai sensi e per gli effetti della L.R. n.27/1998 e R.R. n.6/2000
5. di pubblicare il presente atto sul BURP;
6. di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, sia alla Provincia di Foggia che al sig. Vincenzo Piccolo, Corso G.Piccolo n.30 71020 Rocchetta S.Antonio (FG), per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1224

Programma Venatorio regionale - annata 2012 / 2013.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni, la Regione Puglia detta le norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria.

L'art. 9 della citata normativa regionale sancisce che la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico Venatorio, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

a) Al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
b) Alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;
c) Alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIPAAF;
d) Alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50% ed il 100% della tassa di concessione regionale, non può superare il 50% per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

Il comma 9 dell'art. 10 della L.R. 27/98 determina gli interventi delle Province che devono essere riportati nei rispettivi programmi annuali.

L'art. 54 della L.R. 27/98 stabilisce il riparto dei proventi delle tasse venatorie regionali nonché l'utilizzo, per ogni singola Provincia, delle somme accreditate dalla Regione e pari al 90% delle somme iscritte in Bilancio.

Infine, lo stesso art. 54 disciplina l'utilizzo delle somme residue, pari al 10% dell'importo totale, da parte della Regione.

In merito è da evidenziare che, sono stati approvati sia il Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, giusta deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, pubblicata sul BURP n.117 del 30.07.2009, che il relativo Regolamento Regionale "Attuazione del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014", con DGR n. 1347 del 28.07.2009.

Si rammenta, altresì, che con i predetti provvedimenti sono stati istituiti gli ATC della Regione Puglia in attuazione della L.R. n. 12/2004 e del Regolamento Reg.le n. 4/2004.

In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 27/98 il Servizio Caccia e Pesca ha redatto una ipotesi di programma venatorio che è stata trasmessa alle Province per l'acquisizione del parere di competenza.

Sulla base delle indicazioni pervenute dalle Province, a loro volta supportate dalle proposte dei rispettivi Comitati Tecnici faunistici venatori pro-

vinciali, l'ipotesi di Programma venatorio 2012/2013 è stata sottoposta al Comitato Tecnico regionale, che, nella seduta del 06.06.2012, ha espresso il proprio parere.

Per quanto concerne la spesa si evidenzia che è stata stanziata la somma complessiva di euro 2.000.000,00, sulla base del Programma venatorio allegato, ripartita per ogni Provincia, limitatamente al 90% dell'importo finanziato, pari alla somma di euro 1.800.000,00:

PROVINCIA	Art.54 comma 1 Lett. a)	Art.54 comma 1 Lett. b)	Art.54 comma 1 Lett. c)	TOTALE
BARI	66.298,10	195.708,60	89.306,20	351.312,90
BRINDISI	75.663,20	63.470,50	170.854,00	309.987,70
FOGGIA	71.751,60	293.038,00	117.856,00	482.635,60
LECCE	72.265,60	85.488,40	246.959,90	404.713,90
TARANTO	74.021,50	82.294,50	95.033,90	251.349,90
TOTALE	**360.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**1.800.000,00**

Il residuo 10% della succitata somma stanziata, pari a euro 200.000,00, di cui euro 5.900,00 già impegnati con D.D. n. 44/2012, resta a disposizione della Regione per le attività ed i compiti riportati nel Programma venatorio annuale.

Resta inteso che, ai sensi del comma 4 dell'art. 54 della L.R. 27/98, le somme accreditate dalla Regione alla Province dovranno essere, da queste ultime, annualmente rendicontate. Eventuali somme non spese dovranno essere restituite alla Regione Puglia in entrata sul relativo capitolo di Bilancio.

Pertanto, si propone l'approvazione del Programma Venatorio regionale 2012-2013, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante (allegato A), così come redatto dal Servizio Caccia e Pesca.

Il presente provvedimento rientra tra quelli di cui all'art.4 comma 4 lett. K) della L.R. n. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01 e S.M.eI.:

alla spesa complessiva di euro 1.994.100,00 riveniente dal presente provvedimento, di cui euro 1.800.000,00 da accreditare alle Province ed euro 194.100,00 utilizzati direttamente dalla Regione ai sensi del Programma allegato e con le modalità sopra esplicitate, si provvederà con impegno di spesa da assumersi, entro il corrente esercizio, con successive determinazioni dirigenziali sul cap. 841010/2012.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di prendere atto e di far propria la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, che qui si intende interamente riportata per formarne parte integrante;

- Di approvare, di conseguenza, l'allegato Programma Venatorio regionale annata 2012 - 2013 (allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale saranno impegnate le somme rivenienti dalla presente deliberazione;

- Di subordinare l'efficacia e gli effetti del presente provvedimento all'adozione dell'atto dirigenziale di impegno delle risorse finanziarie necessarie;

- Di dare atto dell'avvenuta istituzione degli ATC riportati nel Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009 (DGR n.1045 del 23.06.2009), in attuazione della L.R. n. 12/04 e del Regolamento Reg.le n. 4/04;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- Di dare mandato al Servizio Caccia e Pesca regionale di trasmettere il presente provvedimento alle Province per l'affissione ai propri Albi Pretori.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A)

PROGRAMMA VENATORIO

Annata 2012/2013

Linee Generali

L'art.9 comma 15 della L.R n. 27 del 13.8.98 dispone che, in attuazione del Piano faunistico venatorio regionale, la Giunta Regionale approva il programma annuale, sentito il parere del Comitato Tecnico Regionale Faunistico-Venatorio.

Il succitato programma, ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, provvede:

a. al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;

b. alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale che la legge regionale annualmente assegna ad ogni Provincia;

c. alla indicazione del numero dei cacciatori che potrà accedere in ogni A.T.C., nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilito dal MIPAAF;

d. alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistico-venatori ricadenti nell'ambito territoriale di caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

L'art. 10 comma 8 della stessa legge sancisce che "la Provincia, con provvedimento della Giunta, sentito il parere del Comitato tecnico provinciale faunistico-venatorio, approva il programma di intervento annuale, attuativo del piano pluriennale regionale e del programma venatorio regionale annuale di cui all'art.9 della L.R. 27/98, trasmettendolo alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno per la relativa presa d'atto.

Altresì, il comma 9 del citato art. 10 prevede, con il Programma annuale provinciale di intervento, una specifica disciplina e precisamente:

a) interventi per la difesa, tutela dei boschi e ripristino habitat;

b) investimenti, interventi e gestione nelle zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, con programmi di cattura per i ripopolamenti in altri territori;

c) incentivi per gli agricoltori per i miglioramenti ambientali e faunistici;

d) programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria con agenti faunistici e guardie volontarie delle associazioni venatorie e ambientalistiche per l'attuazione di piani finalizzati;

e) contributi ai proprietari e/o conduttori di fondi ricadenti nei territori destinati a caccia programmata, secondo le indicazioni del piano faunistico di cui all'art.9, comma 14, lett. d);

f) ripopolamenti e strutture di ambientamento negli ATC concordati con i Comitati di gestione;

g) contributi per i danni in zone protette e ATC prodotti dalla fauna selvatica stanziale e attività venatoria.

Per quanto concerne la lett. d) del comma 9 dell'art. 10 è da sottolineare che al finanziamento dei programmi concordati e coordinati per la vigilanza venatoria concorrono le somme introitate dalle Province per sanzioni amministrative di cui al comma 12 dell'art. 51 della più volte citata normativa.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 8 dell'art. 11, per quanto concerne le "Oasi di protezione", e il comma 10 dell'art. 12, relativamente alle "Zone di ripopolamento e cattura", prevedono che, per ottenere i migliori risultati nella gestione delle zone, le Province devono predisporre nei programmi annuali ogni intervento mirato all'eliminazione delle cause negative, identificandole per singola zona e risolvendole in via prioritaria.

L'art. 14 della L.R.27/98, così come modificato dalla L.R. n.12 del 29.07.2004 – Art. 3, dispone:

-La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna stanziale.

-Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza (residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori degli ATC della regione e la caccia stanziale nell'ATC di appartenenza della propria provincia.

-Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita l'attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi dell'articolo 9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento della quota di partecipazione.

-Il Comitato di gestione, per eventuali posti resisi disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, puo' rilasciare permessi giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il programma venatorio.

-Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna migratoria puo' essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione del Comitato di gestione dell'ATC prescelto e versamento di una quota di partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata venatoria in ogni ATC riportandolo nel programma predetto. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.

-Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.

L'art. 54 in ordine al riparto dei proventi delle tasse regionali, di cui all'art.53 della stessa legge 27/98, prescrive:

- al comma 1: "La Giunta Regionale ripartisce il 90 per cento dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno in favore delle Province, per gli adempimenti previsti dalla presente legge, sulla base dei seguenti parametri:

a) 20 per cento in rapporto al numero dei cacciatori residenti sul territorio provinciale;

b) 40 per cento in rapporto al territorio agro-silvo-pastorale;

c) 40 per cento in rapporto all'estensione del territorio provinciale sul quale sono stati istituiti ambiti protetti riguardanti: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione".

- al comma 2: "Le somme introitate dalla Provincia ai sensi della presente legge sono versate in un conto corrente vincolato presso le proprie Tesorerie e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dalla presente legge. Tali somme potranno essere integrate dalla Provincia nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".

- al comma 3: "La Giunta regionale utilizza, entro il 31 dicembre di ogni anno, il rimanente 10 per cento dell'ammontare dei proventi derivanti dalla riscossione delle tasse regionali per l'adempimento di quanto previsto dalla presente legge e, specificatamente, il 2 per cento per spese proprie, inerenti la stampa del Calendario venatorio e tesserini regionali e l'8 per cento per l'istituzione di un fondo di tutela per danni non altrimenti risarcibili".

- al comma 4: Gli importi introitati da ogni singola Provincia sono utilizzati, con obbligo di rendicontazione annuale alla Regione, per il:

a) 20 per cento quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata (art.37) e salvaguardia degli habitat (art.9, comma 14, lett.b);

b) 20 per cento quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dell'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori a caccia programmata;

c) 30 per cento per gestione zone protette (tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione);

d) 20 per cento quale contributo ai Comitati di gestione per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse;

e) 10 per cento per spese della Provincia per Osservatorio faunistico, impianti di cattura, corsi di qualificazione del personale".

Infine, l'art.55 disciplina l'istituzione del fondo di tutela della protezione agro-zootecnica così come di seguito riportato.

1. "Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili, arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate su terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica stanziale e dall'attività venatoria, è costituito a cura della Regione un fondo destinato ai risarcimenti, al quale affluisce una percentuale dei proventi rivenienti dalla riscossione delle tasse di concessione regionale di cui agli

artt. 53 e 54, comma 3, salvo ulteriori finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale da determinarsi annualmente e finalizzati a far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica".

2. "Il Programma venatorio regionale annuale indica gli importi stanziati e le procedure per attingere al fondo di tutela di cui al comma 1".

PROGRAMMA ATTUATIVO

Al finanziamento dei programmi di intervento provinciale e alla ripartizione degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale, lett. a) e b) comma 16 dell'art.9 L.R.27/98, si provvede come di seguito riportato.

STANZIAMENTO PREVISTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2012: € 2.000.000,00

* il 90% ai sensi del comma 1 dell'art. 54 - € 1.800.000,00

Tabella 1

(20% in rapporto al numero di cacciatori residenti sul territorio provinciale)

* il 20% di € 1.800.000,00= € 360.000,00

PROVINCIA	N° CACCIATORI (a.v. 2011– 2012)	STANZIAMENTO PREVISTO
BARI	4.644	66.298,10
BRINDISI	5.300	75.663,20
FOGGIA	5.026	71.751,60
LECCE	5.062	72.265,60
TARANTO	5.185	74.021,50
TOTALE	**25.217**	TOTALE **360.000,00**

Tabella 2

(40% in rapporto al territorio Agro-Silvo-Pastorale)

* il 40% di € 1.800.000,00 = € 720.000,00

PROVINCIA	Superfice A.S.P.	STANZIAMENTO PREVISTO
BARI	Ha 374.159	195.708,60
BRINDISI	Ha 121.344	63.470,50
FOGGIA	Ha 560.235	293.038,00
LECCE	Ha 163.438	85.488,40
TARANTO	Ha 157.332	82.294,50
TOTALE	**Ha 1.376.508**	TOTALE **720.000,00**

Tabella 3

(40% in rapporto all'estensione di territorio provinciale sul quale sono istituiti ambiti protetti: Oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione)

* il 40% di € 1.800.000,00 = € 720.000,00

PROVINCIA	Superficie adibita ad ambiti protetti	STANZIAMENTO PREVISTO
BARI	Ha 9.059	89.306,20
BRINDISI	Ha 17.331	170.854,00
FOGGIA	Ha 11.954	117.846,00
LECCE	Ha 25.051	246.959,90
TARANTO	Ha 9.640	95.033,90
TOTALE	**Ha 73.035**	TOTALE **720.000,00**

Tabella 4

(Riepilogo stanziamento complessivo per provincia)

PROVINCIA	TABELLA 1	TABELLA 2	TABELLA 3	TOTALE
BARI	66.298,10	195.708,60	89.306,20	351.312,90
BRINDISI	75.663,20	63.470,50	170.854,00	309.987,70
FOGGIA	71.751,60	293.038,00	117.856,00	482.635,60
LECCE	72.265,60	85.488,40	246.959,90	404.713,90
TARANTO	74.021,50	82.294,50	95.033,90	251.349,90
TOTALE	**360.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**1.800.000,00**

Tabella 5

(Ripartizione fondi di cui al comma 4 dell' art.54 L.R.27/98)

- Suddivisione fondi stanziati alle province per un totale di € 1.800.000,00

PROVINCIA	Lett. A (20%)	Lett. B (20%)	Lett. C (30%)	Lett. D (20%)	Lett. E (10%)	TOTALE
BARI	70.262,48	70.262,48	105.393,87	70.262,48	35.131,29	351.312,90
BRINDISI	61.997,54	61.997,54	92.996,31	61.997,54	30.998,77	309.987,70
FOGGIA	96.527,12	96.527,12	144.790,68	96.527,12	48.263,56	482.635,60
LECCE	80.942,78	80.942,78	121.414,17	80.942,78	40.417,39	404.713,90
TARANTO	50.269,98	50.269,98	75.404,97	50.269,98	25.134,99	251.349,90
TOTALE	**360.000,00**	**360.000,00**	**540.000,00**	**360.000,00**	**180.000,00**	**1.800.000,00**

ACCESSO AGLI A.T.C.

Ai sensi della lett. c) del comma 16 dell'art.9 della L.R. 27/98, si riportano gli ATC destinati all'esercizio venatorio programmato in base al territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia e il relativo numero dei cacciatori ammissibili.

A.T.C.	Superf. utile alla caccia Ha	Cacciatori ammissibili numero totale	Cacciatori Regionali numero	Cacciatori extraregionali numero
PROVINCIA DI BARI				
AMBITO BA/A	249.620,78	13.131	12.606	525
PROVINCIA DI BRINDISI				
AMBITO BR/A	96.319,19	5.066	4.864	202
PROVINCIA DI FOGGIA				
AMBITO FG/A	381.062,10	20.045	19.246	801
PROVINCIA DI LECCE				
AMBITO LE/A	117.296,39	6.170	5.924	246
PROVINCIA DI TARANTO				
AMBITO TA/A	109.154,54	5.742	5.513	229

N.B.: I predetti dati differiscono da quelli riportati nel precedente Programma Venatorio in quanto si è proceduto al loro aggiornamento in virtù del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014, di coordinamento di quelli redatti dalle Province pugliesi, ed alla luce. dell'istituzione di nuove aree protette e zone destinate alla gestione privatistica, sempre nel limite massimo del 15% previsto dalla L.R. n. 27/98, istituite successivamente alla approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014.

La Regione dispone che la quota di partecipazione all'ATC sia fissata in € 42,00 (quarantadue/00) per i cacciatori residenti in Puglia e € 84,00(ottantaquattro/00) per i non residenti. La quota di partecipazione per la concessione dei permessi giornalieri viene stabilito in Euro 5,16 (cinque/16) per ogni giornata di caccia alla fauna stanziale per i cacciatori residenti in Regione e in Euro 10,33 (Dieci/33) per gli extraregionali alla fauna migratoria.

Utilizzazione delle somme gestite dalla Regione

(ex comma 3 art. 54)

* il 10% di € 2.000.000,00 = € 200.000,00 (di cui € 5.900,00 già impegnati con D.D. n. 44/2012)

a) 20% per stampa del calendario venatorio e tesserini regionali (ivi compresa la stampa della L.R.27/98 e s.m.i.; del Piano Faunistico Venatorio regionale; dei Regolamenti vari da trasmettere alle Associazioni, Enti e privati interessati) Totale € 40.000,00

b) 80% fondo di tutela Totale € 160.000,00

Utilizzazione del fondo di tutela

Le Province accederanno al fondo di tutela, previa richiesta alla Regione, con le modalità, priorità e termini sanciti dal Piano Faunistico Venatorio regionale.

Disposizioni finali

Le Zone di protezione della fauna selvatica (Oasi di protezione e Zone di ripopolamento e cattura), i Centri pubblici e le altre aree in cui è vietato l'esercizio venatorio nonché le zone a gestione privatistica sono individuate dal Piano faunistico venatorio regionale a cui il presente Programma fa esplicito riferimento.

Gli Ambiti territoriali di caccia sono delimitati da confini naturali ben visibili. In caso contrario da tabelle poste a cura del Comitato di Gestione con scritta rossa su fondo bianco (art. 3 R.R. n. 3/99).

Osservatorio Faunistico

La L.R n. 27/98 ha disciplinato l'attività dell'Osservatorio Faunistico regionale, quale struttura tecnico-scientifica con funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e sperimentazione.

I tesserini venatori dei cacciatori pugliesi sono consegnati, da parte dei Comuni, all'Osservatorio Faunistico Regionale che dovrà provvedere ad elaborare i dati rilevabili dalla lettura dei tesserini medesimi, che saranno trasmessi anche alle Province, territorialmente competenti.

L'elaborazione dei tesserini regionali venatori 2011/2012 è in pieno svolgimento e dalla lettura di quelli dell'annata 2010/2011 della fauna prelevata, si evince un calo di abbattimenti rispetto a quelli degli anni precedenti, anche se dalla stima degli ultimi anni si evince una presenza costante di fauna, sia migratoria che stanziale, su tutto il territorio regionale, in particolare delle specie "Turdidi", "Beccaccia", "Anatidi", "Cinghiale" e "Volpe".

Allo stato attuale, l'Osservatorio Faunistico Regionale rimane in attesa di conoscere, per gli anni 2010, 2011 e 2012, i dati relativi allo studio del monitoraggio sulla fauna migratoria e stanziale, intrapreso dalle Province, più volte richiesti e sollecitati dal Servizio Caccia e Pesca Regionale, riservandosi, all'uopo, la predisposizione di "Piani di Gestione" delle specie di fauna selvatica, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative e relative indicazioni in merito.

Per la specie cinghiale, invece, pur non avendo una stima sulla densità di popolazione presente sul territorio regionale, dalle innumerevoli richieste di risarcimento danni avanzate dagli agricoltori, relativamente alla Provincia di Bari, Taranto e Foggia, si evince che la specie è presente in numero elevato ed in molti casi in esubero alle densità ottimali.

La mancanza di una banca dati, relativa all'anno in corso, pone la Struttura regionale nell'impossibilità di studiare, in maniera puntuale, la fenologia delle migrazioni e la densità di popolazione delle specie selvatiche. La stessa, comunque, si riserva di farlo quanto prima in base al materiale in possesso e di quello in via di acquisizione dalle Province e dagli Osservatori Faunistici provinciali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1225

Calendario Venatorio regionale - annata 2012 / 2013.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

L'art. 33 della L.R. n. 27 del 13.08.'98, stabilisce che la Giunta Regionale, approva il Calendario Venatorio regionale, sentiti l'ISPRA (ex INFS) e la competente Commisione Consiliare permanente.

In merito è da evidenziare che la Legge Costituzionale n.1/99 ha sancito che la podestà regolamentare è di competenza esclusiva della Giunta Regionale.

La stessa G.R., nella seduta del 3.07.2000, ha deliberato l'immediata attuabilità della precitata legge Costituzionale 1/99.

Inoltre, la L.R. n. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia), all'art. 44 ha disciplinato la procedura per l'esercizio della potestà regolamentare da parte della Giunta Regionale.

Con nota prot.n. 1405 del 02.05.2012 è stata richiesta alle Province pugliesi apposita proposta sull'ipotesi di Calendario Venatorio 2012/2013 formulata dal Servizio Caccia e Pesca regionale.

Con ulteriore nota prot.n. 1584 del 14.05.2012 è stata trasmessa la predetta ipotesi di Calendario Venatorio all'ISPRA, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 della L.R. n. 27/98.

Con varie e successive comunicazioni sono state regolarmente acquisite le diverse proposte delle Province pugliesi, sottoposte, unitamente al parere ISPRA e alla precitata ipotesi di Calendario Venatorio, all'attenzione del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio regionale, organo tecnico- consultivo-propositivo, che, riunitosi in data 06 giugno c.a., ha formulato le proprie, ai sensi dell'art. 33 comma 2 della L.R. n. 27/98.

Ciò premesso, si rende urgente e necessario approvare il Calendario Venatorio regionale 2012/2013, al fine di rispettare i termini di cui all'art. 33 comma 1 della L.R. n. 27/98.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01 e S.M. e I.:

La presente deliberazione avente natura regolamentare non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle Leggi Costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n.7/2004 (Statuto della Regione Puglia).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, viste le proposte formulate ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 2 della L. R. 27/98 e successive modifiche e norme attuative, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamato;

- Di approvare il Calendario Venatorio regionale 2012- 2013, allegato alla presente con la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A)

CALENDARIO VENATORIO

Annata 2012/2013

Vista la L.R. n°27 del 13.08.1998 e s.m.i.;
Vista la L.R. n°12 del 29.07.2004;
Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 (DCR n. 217 del 21.07.2009);
Visto il Programma venatorio regionale 2012/2013;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;
Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;
Visto l'art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010;
Visto il Regolamento Regionale degli A.T.C.;

La Regione regolamenta l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell'art.33 della L.R. n°27/98.

Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

ART.1

Stagione venatoria

L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 16 settembre 2012 e termina il 30 gennaio 2013, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l'esercizio venatorio è consentito da domenica 7 ottobre 2012 fino a domenica 06 gennaio 2013.

ART.2

Periodi, giorni e modi di caccia consentiti

Domenica 16 settembre 2012 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

In deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentito esercitare l'attività venatoria, limitatamente alla specie *tortora*, nei giorni 1 e 9 e alle specie tortora e quaglia nel giorno 12 settembre. I Sindaci dei Comuni di Rocchetta S.Antonio, Lesina, Peschici e Vieste sono autorizzati ad escludere dall'attuazione della predetta deroga i territori interessati dagli incendi del 2007.

Nel periodo 14 ottobre 2012 – 30 gennaio 2013 è vietato cacciare negli uliveti in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori.

Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della specie "Beccaccia" attraverso la "posta" ovvero durante "il passaggio" mattutino e serale.

Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.

ART. 3

Attività venatoria nelle ZPS – SIC

L'attività venatoria nelle ZPS – SIC, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale(R.R.) n. 15/2008 "Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i." e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 "Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008".

Ai sensi di quanto riportato all'art. 5 comma 1 dei predetti Regolamenti Regionali, l'attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 30 dicembre 2012, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2013 unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica.

ART. 4

Specie di selvaggina cacciabile

Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

a) Specie cacciabile nei giorni 1, 9 e 12 settembre: tortora, limitatamente alle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all'esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo. La caccia alla tortora è consentita anche negli uliveti da fermo;
b) Specie cacciabile nel giorno 12 settembre: quaglia, limitatamente alle stoppie e incolti;
c) Specie cacciabile dal 16 settembre al 21 ottobre: tortora;
d) Specie cacciabile dal 16 settembre al 07 novembre: quaglia;
e) Specie cacciabili dal 16 settembre al 30 dicembre: merlo, coniglio selvatico, lepre comune;
f) Specie cacciabile dal 01 ottobre al 31 dicembre: allodola, con la previsione che nel mese di dicembre il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
g) Specie cacciabili dal 03 ottobre al 20 gennaio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, moretta, frullino, canapiglia, pavoncella, alzavola, codone, mestolone, fischione, moriglione, beccaccino;
h) Specie cacciabili dal 03 ottobre al 28 novembre: cervo, daino, muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione;
i) Specie cacciabile dal 03 novembre al 30 gennaio: cinghiale;
j) Specie cacciabili dal 16 settembre al 30 gennaio: ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, colombaccio e volpe;
k) Specie cacciabile dal 03 ottobre al 20 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
l) Specie cacciabile dal 06 ottobre al 20 gennaio: beccaccia;
m) Specie cacciabile dal 03 ottobre al 28 novembre: starna;
n) Specie cacciabili dal 03 ottobre al 30 dicembre: fagiano.

Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito, con l'utilizzo dei cani da cerca e da ferma, fino al 30 gennaio 2013 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall'Organo di gestione, alla Provincia territorialmente competente, ad inizio della stagione venatoria.

Specie temporaneamente protette: capriolo, coturnice, combattente, marzaiola e pernice rossa.

ART. 5

Orario di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (art.33 – comma 7 - L.R. 27/98). La caccia alla "beccaccia" è consentita dalle ore 07,00 sino al tramonto. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica.

Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica.

ART. 6

Mezzi di caccia

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art.32 della L.R. 27/98.

ART. 7

Carniere consentito

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

- Selvaggina stanziale:
  n. 2 capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo l'eventuale regolamento emanato dalle Province. Per il fagiano e la starna il carniere totale annuale per specie non deve superare i dieci capi a cacciatore;
- Selvaggina migratoria:
  venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi, rallidi e trampolieri (di cui massimo cinque pavoncelle), dieci allodole, due beccacce, cinque quaglie, cinque tortore. Per quest'ultime tre specie (beccacce, quaglie e tortore) il carniere totale annuale non potrà superare i venti

capi, mentre per la specie allodola i cinquanta capi annuali, per cacciatore.

ART. 8

Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, al Comune o Provincia territorialmente competenti o altre autorità responsabili, individuate dagli Enti medesimi, i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro di prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà ai sensi dell'art.8 della L.R. 27/98.

ART. 9

Ambiti Territoriali di Caccia

Ai sensi della L.R. 27/98, cosi' come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale.

L'attività venatoria negli ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.

ART.10

Uso dei cani da caccia – Addestramento e gare cinofile

E' consentito l'uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dalla terza domenica di settembre 2012 al 30 gennaio 2013. Mentre, l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 12 settembre 2012 al 20 gennaio 2013. Per quest'ultimi, nelle giornate 01 e 09/09/2012 e 23 – 26 – 27 e 30/01/2013 è consentito l'utilizzo unicamente per attività di riporto.

Nel periodo compreso tra il 02.01.2013 ed il 30.01.2013 l'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i territori di caccia interessati, e autorizzazione della Provincia territorialmente competente, nel rispetto del Regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica. La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 03 novembre 2012 al 30 gennaio 2013 è disciplinata dal relativo regolamento della Provincia. L'allenamento

dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è

autorizzati all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 18 agosto al 10 settembre 2012, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili. L'allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre, previo il nulla-osta dell'Organo di gestione e l'autorizzazione della Provincia competente per territorio, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell'annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio.

Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 27/98, previa autorizzazione dell'Organo di gestione del territorio interessato e della Provincia territorialmente competente, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale.

Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in batteria della specie *quaglia, fagiano e starna*, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.

I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio. In deroga a quanto sopra è consentito portare cani da ferma dal 01 al 28 febbraio 2013, ad eccezione dei territori interessati da ripopolamento.

ART. 11

Tesserino venatorio – Autorizzazioni A.T.C.

Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.

Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni e rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti documenti in originale o in fotocopia, non autenticata,degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:

a) Licenza di porto d'armi per uso di caccia;

b) Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;
c) Attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
d) Attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.23 lett. e) della L.R. 27/98.

Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2013. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana del mese di riferimento nonché porre la sigla automobilistica dell' ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente.

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta.

Per quanto riguarda la selvaggina migratoria, il cacciatore deve segnare i capi complessivamente abbattuti alla fine della giornata di caccia.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente per territorio l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.

I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2013.

Le Province sono tenute a comunicare all'Assessorato regionale alla Caccia, entro e non oltre il 28 marzo 2013 il numero dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00(ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n°60225323, intestato a "Regione Puglia – Servizio Tesoreria – Bari – Tasse di concessione regionale" , causale: "Tasse di concessione venatoria regionale – codice 1102".

La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 27/98, cosi' come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.

Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dal 07 ottobre 2012 e fino al 06 gennaio 2013.

Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altra provincia della Regione è consentito l'esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre.

Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 07 ottobre 2012 e fino al 06 gennaio 2013.

Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali, non possa e non debba superare in alcun modo la percentuale massima del 4% (L.R. n.12/2004, art. 3 - comma 5) dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C.

ART. 12

Limitazioni e divieti

Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 27/98 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art.33, punto 9), della predetta legge regionale, è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (1 febbraio – 30 agosto).

ART. 13

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art. 44 della L.R. 27/98 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all'art. 46 della stessa legge.

ART.14

Sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ad amministrative previste dagli artt. 48 e 49 della L.R. 27/98 e del regolamento regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 51 e 52 della stessa legge.

ART. 15

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n° 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1226

L.r. n. 2/2011 "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012". Obiettivo B 3.7: riguardante "Monitoraggio e impulso delle attività di libera professione." Iniziative da intraprendere - intervento 3.

L'Assessore alle Politiche della Salute, dott. Ettore Attolini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della A.P.- "Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno personale SSR" dell'Ufficio 4 confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

La l.r. n. 2/2011 di "Approvazione del Piano di Rientro della Regione Puglia 2010-2012" all'obiettivo B 3.7 riguardante: "Monitoraggio e impulso delle attività di libera professione" ha previsto un aumento di utile per rimborso spese sostenute dalle Aziende Sanitarie di 4,5 milioni di euro per ciascun anno 2011 e 2012.

Tra le iniziative da intraprendere finalizzate al raggiungimento del suddetto obiettivo sono state previste le seguenti azioni:

punto 3) l'aumento della quota percentuale delle tariffe a favore dell'Azienda per la copertura dei costi di gestione al 30% (IRAP inclusa), diminuendo di una pari percentuale la quota destinata al personale coinvolto nell'ALPI.

punto 5) monitoraggio semestrale su adempimenti in materia di ALPI, con particolare riferimento ai maggiori utili aziendali.

A seguito del monitoraggio semestrale, è emerso che le Aziende Sanitarie hanno provveduto:

- al blocco delle tariffe ALPI di cui all'art. 12, comma 3 della l.r. 19/2010;
- all'applicazione della percentuale del 50% della partecipazione regionale alla spesa per prestazioni libero-professionali di cui all'art.12, comma 4 della l.r. 19/2010.

Atteso che ad oggi non risulta che i Direttori Generali abbiano adempiuto a quanto previsto dalla l.r. 2/2011 in merito alla rideterminazione del valore della quota a favore delle Aziende che non deve essere inferiore al 30% della tariffa delle prestazioni, a copertura dei costi di gestione, fermo restando quanto previsto dal sopra richiamato art.12, co.3 della l.r. 19/2010, è necessario che la Giunta Regionale disponga che i Direttori Generali entro quindici giorni dall'adozione del presente schema di provvedimento diano attuazione al suddetto obiettivo individuato dal Piano di Rientro. In caso di inadempienza, si ritiene che la Giunta Regionale proceda altresì', alla nomina di un commissario ad acta, al fine di adempiere alle disposizioni della citata legge regionale n.2/2011.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Silvia Papini

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale in ordine alla deliberazione in oggetto indicata.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett.k) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della A.P., dal Dirigente dell'ufficio 4 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di disporre, per quanto esposto in narrativa e

quivi riportato a farne parrte e sostanziale, che i Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, entro quindici giorni dall'adozione del presente provvedimento rideterminino il valore della quota delle tariffe ALPI, a favore delle aziende in misura non inferiore al 30%, a copertura dei costi di gestione;

- di stabilire che in caso d inadempienza, la Giunta Regionale provvederà alla nomina di un Commissario ad acta;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP della Regione Puglia ai sensi della l.r. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1227

Individuazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica ed odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 2.1 e 2.2 della L.R. 8/2004 s.m.i. - Costituzione Gruppo di lavoro regionale.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale n. 8/2004 s.m.i., recante "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 2), sub 2.1 e 2.2 stabilisce espressamente che tra le strutture e gli studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione - e dunque necessitano del parere di compatibilità regionale - le seguenti attività:

"2.1 specialistica ambulatoriale chirurgica, ove attrezzata per l'erogazione di prestazioni comprese tra quelle individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale;

2.2 specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ove attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche comprese fra quelle individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale".

Il medesimo art. 5, comma 1, alla successiva lettera b), punti 1.2.2 e 1.2.3, attribuisce viceversa al Comune la competenza in materia di autorizzazione all'esercizio delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica individuale come di seguito indicate:

"1.2.2 - Attività specialistica ambulatoriale chirurgica, ove non attrezzata per erogare le prestazioni individuate con i provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2), del presente articolo;

1.2.3 - Attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ove non attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche individuate con i provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2), del presente articolo".

Attesa la necessità di disciplinare le competenze rispettivamente di Regione e Comune in materia di autorizzazione all'esercizio delle strutture di specialistica ambulatoriale chirurgica ed odontoiatrica in base al livello di complessità delle prestazioni da erogarsi, al fine di procedere all'autorizzazione e - laddove consentito dalla vigente normativa - all'accreditamento delle predette strutture, si propone la costituzione di un gruppo di lavoro regionale per l'individuazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica ed odontoiatrica di cui al citato art. 5, comma 1, lett. a), punti 2.1 e 2.2.

Si ritiene che il predetto gruppo di lavoro possa essere utilmente composto da cinque componenti, di cui due in rappresentanza dei competenti Uffici della Regione Puglia (Ufficio Accreditamenti del Servizio APS ed Ufficio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica del Servizio PAOS), uno in rappresentanza dell'Agenzia Regionale Sanitaria (Area Accreditamento) e due medici esperti, rispettivamente, nelle branche di chirurgia generale ed odontoiatria ovvero - in alternativa - i presidenti delle Società scientifiche di riferimento per le due branche innanzi citate.

Per l'attività del predetto gruppo di lavoro non è previsto alcun compenso.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Rossella Caccavo

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- Di costituire un Gruppo di lavoro regionale, costituito da esperti in materia, finalizzato all'individuazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica ed odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), punti 2.1 e 2.2 della L.R. 8/2004 s.m.i., composto come segue:
  1) Dr. Ambrogio AQUILINO, in qualità di Direttore Area Qualità, Accred. e Formaz. ARES - Puglia;
  2) Dr. Felice ALTAMURA, in qualità di Responsabile A.P. - Ufficio Accreditamenti Regione Puglia;
  3) Dr. Vito CARBONE, in qualità di Responsabile A.P. - Uff. Programm. Assist. Osp. e Spec. R.P.;
  4) Prof. Antonio MARGARI, in qualità di Direttore U.O. Chirurgia Gen. Univers. - Policlinico di Bari;
  5) Dr. Cesare DINAPOLI, in qualità di Presidente Associazione Italiana Odontoiatri - sez.di Bari.

- Di stabilire che la partecipazione al predetto gruppo di lavoro è da intendersi a titolo gratuito;

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1228

Recepimento Accordo Stato - Regioni "Linee guida di carattere clinico ed organizzativo per la gestione clinica dei casi di persone portatrici di protesi mammaria/e prodotta/e dalla ditta Poy Implant Prothèse" - Rep. Atti n. 43/CSR del 9 febbraio 2012. Individuazione dei centri regionali di riferimento.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio n°3, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue.

Il Consiglio Superiore di Sanità, con parere del 22 dicembre 2011, ancorché in assenza di prove di maggior cancerogenità, ha sostenuto che per le protesi mammarie cosiddette PIP sono state evidenziate maggiori probabilità di rottura e di reazioni infiammatorie ed ha fornito specifiche raccomandazioni alle strutture sanitarie presso le quali sono state impiantate protesi P.I.P.

In data 29 dicembre 2011 il Ministero della Salute, acquisito il suddetto parere del Consiglio Superiore di Sanità, ha emesso ordinanza di necessità ed urgenza in materia di protesi mammarie cosiddette P.I.P., pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, facendo obbligo a strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private accreditate o comunque autorizzate, entro 15 giorni dalla pubblicazione, di procedere secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della medesima ordinanza, al fine di censire su tutto il territorio nazionale le protesi PIP impiantate a partire dall'anno 2001.

Con nota prot. AOO_151 - 30/01/2012 - 102 il Servizio PAOS ha provveduto a diffondere la suddetta Ordinanza ministeriale a tutte le Aziende sanitarie locali, Aziende Ospedaliere nonché IRCCS pubblici e privati insistenti nel territorio della Regione Puglia.

A seguito del censimento operato a livello regionale in applicazione della predetta Ordinanza Ministeriale sono stati rilevati per il periodo considerato, gli impianti effettuati di protesi PIP presso le Strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate della Regione Puglia e regolarmente comunicati al Ministero della Salute con le modalità previste dalla stessa Ordinanza ministeriale.

Gli articoli 2,comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, affidano alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.

In data 9 febbraio 2012 è stato approvato l'Accordo Stato - Regioni (Rep. Atti 43/CSR) ad oggetto "Linee guida di carattere clinico ed organizzativo per la gestione clinica dei casi di persone portatrici di protesi mammaria/e prodotta/e dalla ditta Poy Implant Prothese (PIP)" e trasmesso con nota prot. n. AOO_ 151 - 09/03/2012 - 2268 ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere ai quali è stato richiesto l'individuazione del Centro dove potranno rivolgersi le persone portatrici di protesi PIP, per effettuare i controlli.

L'Accordo Stato - Regioni del 9 marzo 2012 ha stabilito tra le indicazioni cliniche che le persone richiamate dovranno essere sottoposte a esame clinico ed esame ecografico. Qualora l'esame ecografico suggerisca dubbi sull'integrità dell'impianto o della capsula biologica periprotesica, i sanitari dovranno valutare l'opportunità di approfondire il quesito diagnostico mediante Risonanza Magnetica (RM).

Ferma restando l'autonomia decisionale del medico sulla base del consenso informato espresso dai soggetti interessati, a tutt'oggi le procedure suggerite prevedono che:

- alle persone cui siano state diagnosticate contrattura capsulare, sospetto di rottura, rottura intra od extracapsulare. essudazione, infiammazione periprotesica, va proposto l'espianto delle protesi;
- in assenza dì segni clinici e diagnostici, qualora la persona portatrice di protesi presenti una persistente preoccupazione relativa alla rottura della protesi o alle conseguenze della rottura stessa ed il medico ritenga tale preoccupazione ragionevole, anche in considerazione del tempo trascorso dall'impianto, il medico può proporre l'espianto ove reputi che gli effetti del medesimo possano essere significativi per il benessere psichico della persona;
- in assenza dei segni clinici e diagnostici, qualora la persona portatrice di protesi manifesti preoccupazioni sproporzionate o convinzioni persistenti ritenute dal medico non ragionevoli e non risolvibili con I'espianto, é opportuno che alla persona sia garantito un adeguato supporto psicologico.

In ogni caso le persone portatrici di protesi devono essere opportunamente informate sui rischi legati all'espianto, tra i quali, in particolare il rischio legato all'anestesia e il rischio intrinseco all'intervento.

Le persone portatrici di protesi devono essere, altresì, informate sui rischi legati ad un eventuale reimpianto, che sono sovrapponibili a quelli elencati per l'espianto. La sostituzione delle protesi potrà essere eseguita contemporaneamente all'espianto a giudizio del chirurgo.

In ogni caso sì sconsiglia l'introduzione di nuove protesi nei casi in cui sia presente evidenza di importante componente infiammatoria locale o dì infezione. In questi casi il reimpianto verrà eseguito secondariamente, dopo le adeguate terapie e follow-up temporale, che confermi la scomparsa dei sintomi correlati.

Le prestazioni erogate in applicazione delle presenti linee guida sono da intendersi ricomprese nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001, quando erogate dai centri individuati dalla Regione, limitatamente all'ambito delle indicazioni cliniche sopra descritte. Le prestazioni di espianto e/o impianto si intendono a carico del SSN nel caso in cui si sia ricorso alle stesse per esigenze cliniche croniche non di tipo estetico.

Con l'Ordinanza del 5 marzo 2012 il Ministero della Salute ha disposto, inoltre, in attuazione alle disposizioni contenute nelle linee guida, che le strutture ospedaliere e ambulatoriali pubbliche e private accreditate o comunque autorizzate che hanno effettuato interventi di impianto di protesi mammarie P.I.P., comunichino alle ASL di competenza il numero delle persone richiamate per l'esecuzione dei controlli clinici sulle protesi, la data degli interventi di espianto e di reimpianto per la sostituzione di protesi mammarie P.I.P. Tutte le informazioni così raccolte dovranno essere inviate al Ministero per quanto di competenza.

Si propone, pertanto, il recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee guida di carattere clinico ed organizzativo per la gestione clinica dei casi di persone portatrici di protesi mammaria/e prodotta/e dalla ditta Poy Implant Prothèse" - Rep. Atti n. 43/CSR del 9 febbraio 2012 e l' individuazione dei seguenti centri di riferimento per la presa in carico delle pazienti, sulla base comunicazioni pervenute da parte dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie e Ospedaliere:

Area di Bari:

1. Unità Operativa di Chirurgia Plastica Universitaria dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari;
2. Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica del Presidio Ospedaliero "San Paolo" di Bari - ASL BA.

Area del Salento (Taranto - Brindisi e Lecce): Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica del Presidio Ospedaliero "Perrino" di Brindisi - ASL BR.

Area Puglia Nord: Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica del Presidio Ospedaliero "L.Bonomo" di Andria - ASL BT.

In ottemperanza all'Ordinanza Ministeriale del 5 marzo 2012, le strutture individuate dalla Regione quale centri di riferimento per la realizzazione del percorso organizzativo assistenziale di presa in carico delle persone impiantate con le protesi mammarie P.I.P. di cui all'Accordo, entro il giorno 1 di ciascun mese, a partire dal 1° maggio 2012, avvalendosi dell'Allegato 2 della suddetta ordinanza e disponibile sul sito internet del Ministero della Salute, notificano le seguenti informazioni:

a) il numero delle persone richiamate per l'esecuzione dei controlli previsti nell'Allegato A del citato Accordo
b) la data degli interventi di espianto delle protesi mammarie P.I.P. effettuati;
c) la data degli interventi di impianto di protesi mammarie effettuati per la sostituzione di protesi mammarie P.I.P.

Le Aziende sanitarie sopra individuate notificano direttamente al Servizio PAOS le citate informazioni, avvalendosi del predetto allegato 2 della Ordinanza Ministeriale del 5 marzo 2012.

Il Servizio PAOS, entro i quindici giorni successivi al termine per la ricezione delle suddette notifiche, assicura che i dati raccolti vengano comunicati, via PEC, all'indirizzo protesipip@postacert.sanita.it del Ministero della Salute - Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario, garantendo la tutela dell'anonimato dei dati rilevati e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il Servizio PAOS utilizza per la comunicazione il modulo reso disponibile sul sito internet del Ministero della salute di cui all'allegato 3 parte integrante della sopra citata ordinanza.

COPERTURA FINANZIARIA - l.r. n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Vito Parisi

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art.4, comma 4 lettera a) della L.R. 7/97 -

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:
  1. di recepire l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano sul documento "Linee guida di carattere clinico ed organizzativo per la gestione clinica dei casi di persone portatrici di protesi mammaria/e prodotta/e dalla ditta Poy Implant Prothèse" - Rep. Atti n. 43/CSR del 9 febbraio 2012;
  2. di individuare i seguenti Centri di riferimento per la presa in carico delle pazienti che hanno subito impianti di protesi PIP dal 1 gennaio 2001 in poi, con applicazione delle indicazioni cliniche di cui all'Accordo in parola:

     Area di Bari:
     1. Unità Operativa di Chirurgia Plastica Universitaria dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari;
     2. Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica del Presidio Ospedaliero "San Paolo" di Bari - ASL BA.

     Area del Salento (Taranto - Brindisi e Lecce): Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica del Presidio Ospedaliero "Perrino" di Brindisi - ASL BR.

     Area Puglia Nord: Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica del Presidio Ospedaliero "L.Bonomo" di Andria - ASL BT.

  3. di stabilire che le prestazioni erogate nei centri individuati dalla Regione in applicazione delle presenti linee guida si intendano ricomprese nei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001, limitatamente all'ambito delle indicazioni cliniche riportate nel presente provvedimento e nel caso in cui siano state eseguite le prestazioni di espianto e/o impianto per esigenze cliniche croniche non di tipo estetico.

  4. di stabilire che i dati relativi alla presa in carico del paziente vengano trasmessi al Servizio PAOS secondo le modalità previste dall'Ordinanza Ministeriale del 5 marzo 2012 ed enunciate nella parte narrativa del presente provvedimento, il quale provvederà successivamente a trasmettere il dato regionale al Ministero della Salute;

  5. di notificare il presente atto, a cura del Servizio PAOS, ai Direttori generali delle ASL, Aziende ospedaliere ed IRCCS pubblici e privati con invito alla divulgazione dello stesso verso le Strutture di rispettiva competenza e nelle quali è stata censita l'effettuazione di impianti PIP nel periodo considerato nell'Ordinanza Ministeriale del 29/12/2011;

  6. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP e sul sito della Regione ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1229

Proroga della convenzione fra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e Regione Puglia concernente la realizzazione e relativa gestione di una banca dati centralizzata per l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale" approvata con deliberazione di G.R. n. 1830/99.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Dr. Ettore ATTOLINI, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2°, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Con DGR 1830/1999 e successivi rinnovi a seguito ed in esecuzione della Legge Regionale

8 novembre 1996, n. 24, la Regione Puglia ha affidato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (di seguito IZSFG)la gestione dell'*Osservatorio Epidemiologico Veterinario Veterinario* in virtu' delle finalita' istituzionali dell'Ente.

Lo stesso Ente, all'avvio della convenzione in questione gestiva, e ad oggi gestisce, i dati delle anagrafi animali regionale.

L'obiettivo del progetto avviato è stato pertanto quello di coniugare la competenza scientifica dell'IZSFG e la facilita' di accesso e gestione dei dati.

Infatti la Regione Puglia, avvalendosi di questa collaborazione, ha la possibilità di accedere ad elaborazioni dei dati pervenuti in IZSFG dalle AASSLL che operano sul territorio, di fruire di una gestione di tali dati integrata con quelli derivanti dalla Banca Dati Nazionale e gestiti dall'IZSFG (attualmente la gestione anagrafe è basata sullo schema denominato dal Ministero *BDN* con possibilità di *download*) e ovviamente del supporto scientifico in materia di prevenzione e controllo.

In virtu' di questa impostazione metodologica, la collaborazione con l'IZSFG è stata ed è indispensabile per la gestione delle emergenze sanitarie ed in particolare, in questo periodo, per l'emergenza legata all'influenza aviaria così come per la scrapie, la blue tongue, la redazione del Piano Nazionale Residui e del Piano Nazionale di controllo dell'Alimentazione degli Animali.

Il continuo e sinergico lavoro di collaborazione tra il personale dell'IZSFG e l'Ufficio Regionale di Sanità Veterinaria, ha prodotto in questi anni anche una rimodulazione del progetto iniziale. Il software nato inizialmente in tecnologia client-server è stato sviluppato dall'IZSFG, senza costi aggiuntivi per la Regione, in tecnologia Web Based. Sono stati inclusi in questa riprogettazione nuove funzionalita' per la gestione dei focolai di Brucellosi, Tubercolosi, Leucosi, per il monitoraggio delle zoonosi.

Il progetto dell'Assessorato è di pervenire ad una gestione integrata dei dati in materia di Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare, ad oggi gestiti in modo indipendente da fonti differenti che spesso utilizzano codifiche diverse per rendere agevole e con rischio di errore minimo i conteggi richiesti alle realta' locali dal Ministero della Salute e che sono strumento indispensabile per una valutazione certa ed agevole del rischio sanitario. *Conditio sine quan non* è l'adozione di una codifica il piu' possibile condivisa delle informazioni tra tutte le entita' coinvolte nel processo (Servizi Veterinari e SIAN delle AASSLL, Istituto Zooprofilattico, Servizio Veterinario Regionale, Ministero della Salute).

Pertanto, considerato che,

- La convenzione per la gestione dell'*Osservatorio Epidemiologico Veterinario (*DGR 1830/99 e successive proroghe) è scaduta il 31/12/2011.
- l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia ha comunque continuato a garantire fino ad oggi i servizi connessi alla suddetta convenzione (rif. nota prot. n. 3793 del 15/02/2012)
- L'art. 11 della convenzione per la gestione dell'*Osservatorio Epidemiologico Veterinario (*DGR 1830/99) prevede la possibilità di rinnovo per cinque anni.
- Considerate le finalità istituzionali degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali così come stabilite dalla legge (d.lgs 270/93 e L.R. del 30/04/80 n. 39)
- Che la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nelle "Linee guida in materia di riorganizzazione della sanità pubblica veteri-

naria" (G. U. n. 33 del 09.02.1996) ha auspicato che "…Tutte le regioni attivino, presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali di competenza, Osservatori Epidemiologici regionali veterinari…"

- Considerato che la convenzione in questione è stata stipulata con l'IZSFG in virtù delle finalità scientifiche degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, della loro natura pubblica e in applicazione dell'art. 7 comma 2 lettera b) d) e f) del Dlgs n. 157/95 che prevede l'affidamento diretto ad un unico "prestatore di servizi" con procedura negoziale ristretta (DGR 2578/98 pag 5 capoverso 3 e DGR 1830/99 pag 8 capoverso 2).
- Che queste stesse ragioni sottendono all'affidamento dell'anagrafe bovina nazionale all'IZS di Teramo ed alla scelta di altre regioni di attivare presso l'Istituto Zooprofilattico di riferimento la gestione dell'anagrafe bovina e dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario.
- Considerato che l'IZSFG sta attuando una revisione del sistema informativo ed informatico, indirizzato ad una sempre crescente automatizzazione della gestione dei dati della analisi effettuate, attraverso l'adozione della codifica ministeriale prevista del DPR 317/96 e seguenti per gli allevamenti di bovini, ovini, caprini e suini con l'obiettivo di pervenire ad una integrazione completa tra i dati degli allevamenti (gestione anagrafe), le analisi effettuate (attività di laboratorio in IZSFG) e deduzioni epidemiologiche (Osservatorio Epidemiologico Veterinario).
- Vista l'emergenza sanitaria e relativa emanazione dell'Ordinanza 14/11/2006 con la quale il Ministero ha ritenuto necessario e urgente potenziare le misure di lotta contro tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi, ai fini della salvaguardia della sanità animale e anche della salute pubblica, considerati anche i casi di, infezione nell'uomo riscontrati nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
- Vista la necessità di monitorare l'andamento dei focolai e della azioni di risanamento, per la cui gestione è fondamentale il ruolo svolto dall'IZSFG nell'ambito della gestione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario.
- Considerato che lo Scrivente, al fine di razionalizzare e riordinare i servizi resi e necessari tanto alla struttura regionale che ai Servizi Veterinari delle AASSLL, con nota prot. n. AOO-152/18937 del 16/12/2010, ha inoltrato al Dirigente del Programmazione e Gestione Sanitaria la proposta di una nuova ed unica convenzione, chiedendone una valutazione tecnica ai sensi del Regolamento regionale 19/2007
- Vista la necessità di addivenire ad un sistema integrato gestionale per le attività e relativi flussi in materia di Sanità pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare da realizzare coerentemente con le necessità della Piattaforme Informativa Nazionale sulla Sicurezza Alimentare. Tale necessità ha portato alla realizzazione del Sistema redicontativo "SUMMA" utilizzato dalla Regione per gli adempimenti di rendicontazione dei flussi LEA per l'anno 2010

si propone pertanto, nelle more di una piena revisione della convenzione in essere, per il periodo di un anno, dal 01/01/2012 al 31/12/2012, la proroga della convenzione con l'IZSFG per la gestione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario (DGR 1830/99) alle stesse condizioni.

COPERTURA FINANZIARIA

La spesa rinveniente dal presente provvedimento pari a euro 282.000,00 per il periodo gennaio-dicembre 2012 trova copertura sullo stanziamento del cap. 741015 del Bilancio di Previsione 2012, parte uscita.

All'impegno della spesa provvederà il Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione con successivo atto dirigenziale da assumere entro il corrente esercizio

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della G.R. ai sensi dell'art. 4, comma 4°, lettera k) della L.R. n. 7/97

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta, l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e quivi riportati a farne parte integrante e sostanziale, di prorogare, per l'anno 2012, la convenzione in essere con l'IZS di Foggia per la gestione della banca dati centralizzata dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario approvata con DGR 1830/99;

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1230

Ministero della Salute decreto 12 maggio 2006. Modifica del Comitato Etico per la sperimentazione clinica dei medicinali della ASL BAT.

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio Programmazione Assistenza Territoriale Prevenzione, Ufficio n. 3 Politiche del Farmaco, confermata dal Responsabile A.P. dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio, riferisce:

Il Ministero della Salute con decreto del 12 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22.08.06, ha stabilito i requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per la sperimentazione clinica dei medinali.

In particolare il D.M. stabilisce all'art. 1, tra l'altro, che il Comitato Etico può essere istituito nell'ambito di una o più strutture sanitarie pubbliche o ad esse equiparate, o negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, limitatamente alle sperimentazioni nell'area di ricerca in cui hanno ottenuto il riconoscimento, conformemente alla disciplina regionale in materia. L'art 2 stabilisce la composizione dei comitati etici che devono comprendere le seguenti figure professionali con documentata conoscenza e/o esperienza nelle sperimentazioni cliniche dei medicinali e nelle altre materie di competenza del comitato etico.

a) Due clinici;
b) Un medico di medicina generale territoriale e/o pediatra di libera scelta;
c) Un biostatistico;
d) Un farmacologo;
e) Un farmacista (ex officio) del servizio farmaceutico della istituzione di ricovero o territoriale, sede della sperimentazione clinica dei medicinali; nei casi di cui all'art. 1, comma 2, un farmacista del servizio sanitario regionale;
f) Il direttore sanitario (ex officio) e, ove applicabile, come nel caso degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, del direttore scientifico (ex officio) della istituzione sede della sperimentazione; nei casi di cui all'art. 1, comma 2, un dirigente appartenente all'assessorato alla sanità regionale;
g) Un esperto in materia giuridica e assicurativa o medico legale;
h) Un esperto di bioetica;
i) Un rappresentante del settore infermieristico;
j) Un rappresentante del volontariato per l'assistenza e/o associazionismo di tutela dei pazienti;

I componenti del comitato etico restano in carica tre anni e il mandato non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta, eccezion fatta per i componenti ex officio, che comunque non potranno ricoprire la carica di presidente per più di due mandati consecutivi, inoltre almeno la metà dei componenti totali deve essere non dipendente dalla istituzione che si avvale del comitato etico. I componenti sono vincolati al segreto d'ufficio.

Altresì, il D.M. all'art. 5, stabilisce i compiti del Comitato etico e assegna ai componenti la valutazione etica, scientifica e metodologica degli studi clinici con riferimento al decreto legislativo n 211 del 2003, dalla dichiarazione di Helsinki nella sua versione più aggiornata, dalla convenzione di Oviedo, dalle richiamate norme di buona pratica clinica e dallle linee guida aggiornate dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali in tema di valutazione dell'efficacia delle sperimentazioni cliniche.

Il Comitato deve tener conto che le proprie valutazioni tengano conto:

1) che in linea di principio i pazienti del gruppo di controllo non possono essere trattati con placebo, se sono disponibili trattamenti efficaci noti, oppure se l'uso del placebo comporta sofferenza, prolungamento di malattia o rischio;
2) che l'acquisizione del consenso informato non è garanzia sufficiente né di scientificità, né di eticità del controllo di studio e, pertanto, non esime il comitato dalla necessità di una valutazione globale del rapporto rischio/beneficio del trattamento sperimentale;
3) che nel protocollo della sperimentazione deve essere garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati da parte degli sperimentatori che hanno condotto lo studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettale, e che non devono sussistere vincoli di diffusione e pubblicazione dei risultati da parte dello sponsor.

Inoltre l'art. 6 stabilisce che le spese aggiuntive per le sperimentazioni, le attrezzature ed altro materiale inventariabile necessari per la ricerca e non in possesso della struttura, tutto il materiale di consumo e i medicinali da impiegare nella sperimentazione, compreso il medicinale di confronto o l'eventuale placebo, sono a carico del promotore della sperimentazione.

Le regioni, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini dei 180 giorni(4 aprile 2007), trasmettono all'AIFA l'elenco e la composizione dei comitati etici costituiti ai sensi del decreto citato.

L'Agenzia Italiana del Farmaco con nota 79245 del 25.09.06 ha trasmesso le informazioni e procedure relative al D.M. 12 maggio 2006.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1102 del 16.05.2011 è stato validato il Comitato Etico della ASL BAT.

Il Commissario Straordinario della ASL BAT ha inviato in data 03.10.2011 la deliberazione n. 1384 del 28.09.2011 con cui ha modificato il Comitato Etico aziendale.

Pertanto, alla luce di quanto disposto dal D.M. 12 maggio 2006 si propone di approvare il sottoelencato Comitato Etico della ASL BAT in sostituzione di quello già individuato con D.G.R. n. 1102 del 16.05.2011, in possesso dei requisiti minimi previsti dal decreto citato:

Dr. Sanguedolce Antonio	Direttore Sanitario	Interno
Dr.ssa Rizzi Francesca Vittoria	Dirig. Farmacista Serv. Farm. Terr.	Interno
Dr. Di Paolo Salvatore	Diret. U.O. Nefrologia P.O. Barletta	Interno
Dr. Saccotelli Giuseppe	Diret. DSM	Interno
Sig.ra Pandolfo Rosaria	Caposala uff. infermieristico P.O. Andria	Interno
Dr. Santoiemma Luigi	M.M.G., esperto farmacologo	Esterno
Avv. Losappio Giuseppe	Avvocato esperto materie giuridiche	Esterno
Avv. Cannone Angelamaria	Presid. Reg. UNITALSI rapp.volontario	Esterno
Dr.ssa De Palma Maria Teresa	Esperto bioetica	Esterno
Dr. Trerotoli Paolo Esperto	Statistica sanitaria	Esterno
Dr. Dell'Orco Mario Lucio	Medico Med. Gen.	Esterno
Dr. Franco Giuseppe	Pediatra di libera scelta	Esterno

Componenti della Segreteria Tecnico - scientifica il Dr. Ricapito Antonello (Dirigente medico Direzione sanitaria ASL BAT) e la Dr.ssa Di Bari Giuseppina (collaboratore Amministrativo prof.le esperto).

L'eventuale spesa derivante dall'attività del Comitato Etico rientra nella quota del fondo sanitario regionale a ciascuna Azienda assegnata con il documento di indirizzo economico funzionale nel rispetto dell'obiettivo relativo all'equilibrio di bilancio.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale, ai sensi della L.R. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera d), l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell' Assessore proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario della P.O., dal Responsabile A.P., dal Dirigente del Servizio e dal Dirigente ad interim dell'Area;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

Per i motivi riportati in narrativa, di convalidare, ai sensi del D.M. 12 maggio 2006, il sottoelencato Comitato Etico della ASL BAT, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale12 maggio 2006, in sostituzione di quello già individuato con D.G.R. n. 1102 del 16.05.2011:

Dr. Sanguedolce Antonio	Direttore Sanitario	Interno
Dr.ssa Rizzi Francesca Vittoria	Dirig. Farmacista Serv. Farm. Terr.	Interno
Dr. Di Paolo Salvatore	Diret. U.O. Nefrologia P.O. Barletta	Interno
Dr. Saccotelli Giuseppe	Diret. DSM	Interno
Sig.ra Pandolfo Rosaria	Caposala uff. infermieristico P.O. Andria	Interno
Dr. Santoiemma Luigi	M.M.G., esperto farmacologo	Esterno
Avv. Losappio Giuseppe	Avvocato esperto materie giuridiche	Esterno
Avv. Cannone Angelamaria	Presid. Reg. UNITALSI rapp.volontario	Esterno
Dr.ssa De Palma Maria Teresa	Esperto bioetica	Esterno
Dr. Trerotoli Paolo Esperto	Statistica sanitaria	Esterno
Dr. Dell'Orco Mario Lucio	Medico Med. Gen.	Esterno
Dr. Franco Giuseppe	Pediatra di libera scelta	Esterno

Componenti della Segreteria Tecnico - scientifica il Dr. Ricapito Antonello (Dirigente medico Direzione sanitaria ASL BAT) e la Dr.ssa Di Bari Giuseppina (collaboratore Amministrativo prof.le esperto).

La spesa derivante dall'attività del Comitato Etico rientra nella quota del fondo sanitario regionale a ciascuna Azienda assegnata con il documento di indirizzo economico funzionale nel rispetto dell'obiettivo relativo all'equilibrio di bilancio.

di disporre che il presente atto sia notificato, a cura del Servizio PATP, all'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), al Direttore Generale della ASL BAT;

di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1231

Integrazione del Comitato di Sorveglianza del "Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007/2013".

L'Assessore regionale alle Risorse Agroalimentari dott. Dario Stefàno, sulla base della proposta del Direttore dell'Area Politiche Sviluppo Rurale - Autorità di gestione del PSR Puglia 2007/2013, riferisce quanto segue:

Il 14 luglio 2004 la Commissione Europea ha presentato la proposta di Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Tale proposta è stata poi definitivamente approvata dal Consiglio dei ministri con Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005. Il Regolamento del Consiglio, in coerenza con la proposta complessiva di riforma dei Fondi strutturali, introduce, nel sistema di programmazione dello sviluppo rurale 2007-2013, un approccio strategico a ogni livello di programmazione fondato su quattro principi basilari:

a) la concentrazione su un numero limitato di obiettivi prioritari;
b) un sistema di programmazione che prevede la formulazione e l'articolazione della strategia di intervento dal livello comunitario (OSC), a quello nazionale (PSN) e, infine, a quello regionale (attraverso il programma di sviluppo rurale - PSR);
c) una più chiara distinzione di ruoli tra Commissione e Stati membri, ai quali è assicurata una maggiore flessibilità decisionale nella definizione degli interventi di dettaglio;
d) un rafforzamento degli strumenti di monitoraggio e valutazione.

Il Regolamento prevede, tra l'altro, che il sostegno allo sviluppo rurale sia assicurato attraverso quattro assi di intervento: l'Asse 1, "Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale", l'Asse 2, "'Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale ", l'Asse 3 "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale ", e infine l'Asse 4 "Leader".

Nel Titolo II "Impostazione strategica dello sviluppo rurale" del Regolamento (CE) n. 1698/2005 è prevista l'adozione, da parte del Consiglio, degli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC) in materia di sviluppo rurale. Tali OSC, che definiscono le priorità strategiche per lo sviluppo rurale nella Comunità nel periodo di programmazione 2007-2013, sono stati approvati con Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 (144/CE). Inoltre, nello stesso Titolo II è previsto che ciascun Stato membro presenti un Piano Strategico Nazionale (PSN), coerente con gli OSC, che indichi le priorità strategiche dello Stato membro stesso, gli obiettivi specifici collegati, i contributi del FEASR e i fondi di cofinanziamento. Il PSN, dopo una fase di consultazione tra le regioni italiane e il partenariato a livello nazionale, è stato definitivamente approvato in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 31 ottobre 2006 e trasmesso, nella stessa data, alla Commissione europea.

Il PSN comprende, a livello nazionale, l'analisi della situazione economica, sociale ed ambientale e il potenziale di sviluppo del settore, le principali opzioni strategiche (Capitolo I), le priorità tema-

tiche e territoriali e le relative strategie (Capitoli II e III), le modalità di coordinamento con le misure del primo pilastro della PAC con le altre politiche comunitarie (Capitolo V), la costituzione della rete rurale nazionale (Capitolo VI), nonché i PSR regionali previsti e le rispettive dotazioni finanziarie (Capitolo IV).. Il PSN è stato quindi dichiarato ricevibile, dalla Commissione Europea, l'11 gennaio 2007.

La proposta di Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Puglia, perciò, è stata articolata sì da risultare coerente con la definizione strategica generale (il sistema degli obiettivi) e le priorità tematiche e territoriali, fino alla ripartizione di risorse FEASR tra gli assi, riportati nel PSN approvato.

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il nuovo periodo di programmazione 2007-2013, elaborato nel quadro di un'intensa attività di concertazione con il Partenariato professionale, sociale e istituzionale ed in coerenza con gli strumenti innanzi detti, a seguito del completamento dell'iter procedurale, è stato oggetto di approvazione, all'unanimità, in sede di Comitato per lo Sviluppo Rurale che si è tenuto a Bruxelles il 23 gennaio 2008. Successivamente, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 12 febbraio 2008 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia, per il periodo 2007-2013, nella sua versione definitiva, così come oggetto di approvazione in sede di Comitato per lo Sviluppo Rurale che si è tenuto a Bruxelles il 23 gennaio 2008 e si è provveduto alla sua pubblicazione nel BURP n. 34 del 29 febbraio 2008.

In data 18.02.2008, con decisione della Commissione C(2008)737, è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 710 del 6 maggio 2008 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza per lo stesso Programma.

Alla luce dei primi due anni d'esperienza nell'applicazione del nuovo regime, la Commissione europea ha reso pubblici nel novembre 2007 i propri orientamenti per rendere più efficiente e moderna la Politica agricola comune dell'Unione (Comunicazione COM(2007)722 del 20 novembre 2007 sull' "health check" della PAC). La citata Comunicazione ha dato avvio ad un ampio dibatto in Consiglio ed in Parlamento. Sulla base delle risultanze di tale dibattito la Commissione ha elaborato le proposte di regolamento COM (2008) 306 del 20 maggio 2008, che sono state presentate al Consiglio ed al Parlamento Europeo.

A seguito della riforma della Politica Agricola Comune (Health Check), ulteriori risorse sono state trasferite al cosiddetto secondo pilastro della PAC, in modo da rafforzare le azioni già programmate con i PSR 2007 - 2013.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013), adottati con la decisione 2006/144/CE del Consiglio sono stati oggetto di un riesame per tener conto delle rilevanti modifiche delle priorità comunitarie.

Il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

La Decisione 2009/61/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2009, reca modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).

Nell'ambito dei predetti regolamenti e decisioni è fatto obbligo il rafforzamento delle predette priorità comunitarie nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, con la previsione, per gli Stati membri, della inclusione nei propri programmi di sviluppo rurale delle operazioni connesse alle nuove sfide. Per consentire la realizzazione delle nuove priorità, la Unione Europea ha previsto che gli Stati membri ricevano fondi supplementari, onde rivedere i piani strategici nazionali e rendere possibile la modifica dei programmi. L'obbligo si applica solo agli Stati membri che riceve-

ranno, a partire dal 2010, risorse finanziarie supplementari derivanti dalla modulazione obbligatoria ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, nonché, a partire dal 2011, gli importi dei fondi non utilizzati nell'ambito dei massimali nazionali per il regime di pagamento unico previsto dal predetto regolamento, che sono stati trasferiti al FEASR.

A decorrere dal 01 gennaio 2010, gli Stati membri hanno l'obbligo di prevedere nei programmi di sviluppo rurale, in funzione delle loro particolari esigenze, tipi di operazioni rispondenti alle seguenti priorità, enunciate negli orientamenti strategici comunitari e meglio specificate nei piani strategici nazionali:

a) cambiamenti climatici;
b) energie rinnovabili;
c) gestione delle risorse idriche;
d) biodiversità;
e) misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero-caseario;
f) innovazione connessa alle priorità di cui alle lettere a), b), c) e d).

In data 29 e 30 giugno 2009 si sono tenute, a Bari, la riunione tecnica e la conseguente seduta del Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2007-2013, nell'ambito delle quali sono state proposte ed approvate modifiche al PSR in questione, per consentire la implementazione delle risorse finanziarie e delle sfide dell'Health Check e del Recovery Plane.

Con Decisione (2010) 1311 del 05/03/2010 la Commissione europea ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013. Con la predetta decisione viene sostituito l'art. 2 della decisione C (2008) 737 della Commissione del 18 febbraio 2008 con il nuovo testo.

Le spese pubbliche finalizzate ad attuare il programma di sviluppo rurale ammontano a 1.617.660.220 euro per l'intero periodo ed il contributo massimo da parte del FEASR è di 933.584.000 euro.

Successivamente, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1105 del 26 aprile 2010 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia, per il periodo 2007-2013, nella sua versione revisionata così come oggetto della decisione (2010) 1311 del 05/03/2010 della Commissione europea e si è provveduto alla sua pubblicazione nel BURP n. 93 del 26 maggio 2010.

Il PSR Puglia 2007-2013 destina all'attuazione dell'Asse IV poco meno di 300 Meuro di risorse finanziare pubbliche, pari a oltre il 18% della intera dotazione finanziaria del Programma e circa il 40% del totale delle risorse che in Italia sono state attribuite all'Asse IV.

A seguito di una attenta procedura selettiva, l'utilizzo di queste risorse è stata affidato a 25 Gruppi di Azione Locale (GAL) partenariati pubblico-privati, operanti sulla quasi totalità del territorio regionale (238 comuni su 258, 89% della superfice, 70% della popolazione).

I GAL, con esclusività di competenza territoriale, sostengono con le risorse del PSR la diversificazione in attività non agricole, la nascita e lo sviluppo di microimprese, l'incentivazione di attività turistiche, l'erogazione di servizi alla popolazione, la formazione e l'informazione, la tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, oltre a realizzare direttamente progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale e a sviluppare azioni di animazione delle aree di intervento e di marketing territoriale.

La complessità delle attività svolte dai GAL, l'assoluta strategicità del loro ruolo, l'azione di pubblico interesse da essi svolta, l'importanza che la loro efficacia di funzionamento ha per il buon esito del PSR, rende necessaria una maggiore partecipazione dei GAL nelle attività di sorveglianza e indirizzo del PSR giunto ad una fase cruciale di avanzamento finanziario e procedurale.

Ai fini di questa attività di sorveglianza, al capitolo 12 del PSR il PSR sono descritti i sistemi di sorveglianza e valutazione e alla composizione del Comitato di Sorveglianza. I contenuti del predetto capitolo discendono da quanto riportato all'articolo 16, lettera ii) del Regolamento CE n. 1698/2005, ulteriormente dettagliato all'art. 77 dello stesso regolamento e al punto 12 dell'allegato II al regolamento (CE) n.1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione.

Il Comitato di Sorveglianza è un organismo finalizzato a garantire la presenza delle Amministrazioni coinvolte nella programmazione e nella gestione del Programma (Regione Puglia, Amministrazioni dello Stato, rappresentanti della Commis-

sione europea e Agea), nonché la rappresentanza di tutti i soggetti cui il Programma si rivolge, quali Enti locali, componenti imprenditoriali, associative, ambientaliste, per la parità uomo donna.

Il capitolo 12, paragrafo 2, del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2007-2013 recita che il Comitato di Sorveglianza sarà istituito entro tre mesi dall'approvazione del Programma da parte della Commissione Europea, con successivo atto della Giunta Regionale.

Le attività di competenza del Comitato sono:

a) pronunciarsi, in via consultiva, in merito ai criteri di selezione adottati relativamente alle domande di finanziamento. I criteri di selezione sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;
b) verificare periodicamente i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi specifici del Programma, in particolare a quelli di ciascun Asse, sulla base dei documenti forniti dall'Autorità di Gestione;
c) esaminare i risultati del Programma, in particolare la realizzazione degli obiettivi di ciascun Asse e le valutazioni periodiche;
d) esaminare ed approvare la relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione Europea;
e) proporre all'Autorità di Gestione eventuali adeguamenti o modifiche del programma per meglio realizzare gli obiettivi del FEASR enunciati all'articolo 4 o per migliorarne la gestione, anche finanziaria;
f) esaminare e approvare qualsiasi proposta di modifica del contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FEASR.

In merito alla composizione, il Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2007-2013 individua i seguenti soggetti:

- il Dirigente del Settore Agricoltura dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FESR;
- un rappresentante dell'Autorità di Gestione del FSE;
- un rappresentante dell'ufficio regionale responsabile dell'attuazione del FEP in Puglia;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- un rappresentante dell'AGEA;
- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE;
- un rappresentante dell'Autorità Ambientale regionale;
- un rappresentante del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Puglia (NVVIP);
- un rappresentante dell'Autorità per le politiche di genere della Puglia;
- un rappresentante della Consulta Regionale Femminile della Puglia;
- sette rappresentanti delle parti economiche e sociali;
- tre rappresentanti delle Autonomie Locali;
- un rappresentante della società civile, delle organizzazioni non governative, incluse quelle ambientali.

Al Comitato possono partecipare i rappresentanti della Commissione Europea. Questi ultimi, come i rappresentanti delle Autorità Regionali, del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Puglia (NVVIP), della Consulta Femminile, delle parti economiche e sociali, delle Autonomie Locali, dei Ministeri e di AGEA, hanno funzioni consultive.

Dell'attuale Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2007-2013, istituito con la richiamata DGR n.710 del 6 maggio 2008, non fanno parte rappresentanti dei Gruppi di Azione Locale, la cui presenza - di contro - risulta, sulla base di quanto precedentemente esposto, fondamentale.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera k della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia in entrata che di

spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area Politiche Sviluppo Rurale - Autorità di gestione del PSR Puglia 2007/2013;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse in merito al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo 2007-2013 e più specificatamente in merito al Comitato di Sorveglianza;
- di approvare la integrazione del Comitato di Sorveglianza - istituito con DGR n. 710 del 6 maggio 2008 - con un rappresentate dei Gruppi di Azione Locale pugliesi selezionati, finanziari e operativi a valere sul programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013;
- di dare atto che la individuazione nominativa del rappresentante dei GAL in Comitato di Sorveglianza sarà oggetto di successivo decreto del Presidente della Giunta Regionale;
- di dare mandato alla Direzione Are Politiche per lo Sviluppo Rurale, quale Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007 - 2013, per le successive fasi di adempimento delle procedure connesse alla integrazione del predetto Comitato di Sorveglianza del Programma;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6, lettera g) della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1235

Numero verde contro i reati del mare e i reati ambientali sul demanio marittimo - Anno 2012.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, avv. Michele Pelillo, sulla scorta dell'istruttoria espletata dalla p.o. Gestione Amministrativo Contabile, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, nonché dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

La Regione Puglia, nell'ambito dell' esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo e delle zone del mare territoriale ex decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, ha attivato il numero verde contro i reati del mare e reati ambientali sul demanio marittimo allo scopo di promuovere la formazione di un osservatorio in grado di svolgere un ruolo di ponte tra cittadini, istituzioni e forze dell'ordine.

L'iniziativa, consistita nella registrazione sistematica delle segnalazioni in materia di illeciti ambientali sul demanio marittimo, ha avuto poi luogo:

- nell'anno 2006, per effetto della decisione assunta dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 652 in data 23 maggio 2006;
- nell'anno 2007, per effetto della decisione assunta dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 896 in data 19 giugno 2007;
- nell'anno 2008, per effetto della decisione assunta dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1063 in data 25 giugno 2008;
- nell'anno 2009, per effetto della decisione assunta dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1229 in data 13 luglio 2009;
- nell'anno 2010, per effetto della decisione assunta dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 1668 in data 12 luglio 2010;
- nell'anno 2011 per effetto n. 1223 del 31/05/2011

Ciò ha consentito di acquisire elementi informativi preordinati all'azione di coordinamento e controllo anche delle forze dell'Ordine.

È stato desunto dai vari rapporti finali prodotti nei vari anni, così come acquisiti agli atti del Servizio Demanio e Patrimonio che, per la durata di attivazione del servizio, sono pervenute:

- nell'anno 2005 n. 411 segnalazioni;
- nell'anno 2006 n. 312 segnalazioni;
- nell'anno 2007 n. 228 segnalazioni;
- nell'anno 2008 n. 167 segnalazioni;
- nell'anno 2009 n. 197 segnalazioni;
- nell'anno 2010 n. 317 segnalazioni;
- nell'anno 2011 n. 480 segnalazioni.

Le segnalazioni, nell'ultimo anno, sono considerevolmente aumentate dimostrando una fattiva collaborazione della cittadinanza nel prevenire e combattere i reati del mare e quelli ambientali. Il progetto numero verde ha dimostrato, nel corso degli anni, di essere un utile strumento di difesa del territorio, capace di convogliare le forze delle Amministrazioni, delle Forze dell'Ordine e dei cittadini.

La continuità del servizio del numero verde costituisce, senza dubbio, un punto di forza per la registrazione sistematica degli illeciti perpetrati ai danni dell'ambiente e per il consequenziale intervento degli Organi di Controllo.

La Regione Puglia, unica regione italiana ad essersi dotata del servizio di numero verde, valutati i risultati conseguiti, intende procedere anche per il corrente anno 2012 ad offrire e utilizzare il servizio in questione.

Con nota del 24.05.2012, acquisita agli atti del Settore Demanio e Patrimonio con prot. AOO108/24.05.2012/8949, l'Associazione WWF - Ricerche e Progetti ha inviato la proposta di proseguire nella gestione del numero verde per l'anno 2012, al costo di euro 25.000,00più IVA sottolineando che "il progetto numero verde per le segnalazioni contro i reati del mare e i reati ambientali è in corso dal 2004 con l'obiettivo di realizzare uno strumento in grado di consentire la partecipazione attiva dei cittadini nella difesa del proprio territorio. Il progetto nei primi otto anni di attività ha raccolto ormai migliaia di segnalazioni a cui hanno fatto seguito numerosissimi interventi delle forze dell'ordine. Si ritiene opportuno proseguire nell'attività per non disperdere il patrimonio di competenza acquisito. "

Per quanto detto si ritiene opportuno e necessario avvalersi anche per l'anno in corso, della collaborazione del WWF per la riattivazione del numero verde contro i reati ambientali utilizzando in linea di massima i seguenti riferimenti:

- periodo del servizio 15 giugno 2012 - 15 settembre 2012;
- termini del servizio: periodo di chiamata da assicurare dalle 9,30 alle 18,30 dal lunedì alla domenica;
- modi del servizio: call center con numero verde 800-085898;
- coordinamento nucleo di guardie giurate volontarie del WWF in grado di effettuare i sopralluoghi in relazione alle segnalazioni
- coordinamento attivisti WWF Puglia per maggior presidio del territorio
- coordinamento Gruppo Interforze con gli organi di polizia e i competenti funzionari regionali. Il gruppo, già di fatto attivo, sarà ulteriormente strutturato attraverso l'elaborazione di modalità organizzative specifiche;
- svolgimento di azioni di informazione e sensibilizzazione attraverso:
- materiali promozionali
- uso siti web e social network
- conferenza stampa iniziale;
- redazione report finale;
- oneri economici: euro 25.000,00, oltre IVA (euro 5.250,00).

Diviene possibile affidare il servizio al WWF, per il ricorrere dei presupposti di applicazione dell'art. 125, d.lgs. 163/2006, comma 10, in quanto trattasi di voce di spesa per la quale l'Amministrazione regionale ritiene così di perseguire il soddisfacimento della specifica esigenza di partecipazione e garanzia nella gestione e nell'uso dei beni demaniali ed attraverso la quale si coopera alla prevenzione ed alla soluzione di situazioni critiche, anche urgenti, riguardanti persone, cose e animali e rischi inerenti l'incolumità e la salute pubblica.

L'importo del servizio, maggiore rispetto a quello previsto per gli anni precedenti, è da ritenersi congruo sia in riferimento alla rivalutazione ISTAT, non applicata negli ultimi anni, sia in riferimento ai servizi aggiuntivi offerti, quali il coordinamento degli attivisti WWF Puglia per maggior presidio del territorio, l'uso di materiali promozionali e siti web e sociali network.

Inoltre, ai sensi della norma di cui al comma 11 del medesimo articolo, ultimo periodo, l'affidamento può avvenire in modo diretto poiché il servizio è di importo inferiore ad euro 40.000 iva esclusa.

COPERTURA DELLA SPESA

Dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante a complessivi euro 30.250,00 (euro 25.000,00 più euro 5.250,00 per IVA), si fa fronte con le somme del capitolo 3692 bilancio esercizio 2012 che presenta sufficiente disponibilità.

Autorizzare il dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio ad adottare apposito atto di formale impegno, entro il corrente esercizio finanziario, nonché alla sottoscrizione del contratto di servizi.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.4 co. 4 lett. k) della L.R. 7/97, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione - Servizio Demanio e Patrimonio;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile della p.o. Gestione Amministrativo Contabile, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo, nonché dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio,

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di proseguire nell'iniziativa, anche per il corrente anno 2012, di attivare il "Numero Verde" contro i reati ambientali per il tramite dell'Associazione WWF - Progetti e Ricerche via Gregorio Allegri n. 1 00198 Roma, dando atto del ricorrere dei presupposti di applicazione dell'art. 125, commi 10 e 11, ultimo periodo, (fornitura di servizio di importo inferiore ad euro 40.000 Iva esclusa), del d.lgs. n.163/2006 servizio che verrà espletato alle seguenti condizioni
  - periodo del servizio 15 giugno - 15 settembre 2012;
  - termini del servizio: periodo di chiamata da assicurare dalle 9,30 alle 18,30 dal lunedì alla domenica;
  - modi del servizio: call center con numero verde 800-085898;
  - coordinamento nucleo di guardie giurate volontarie del WWF in grado di effettuare i sopralluoghi in relazione alle segnalazioni
  - coordinamento attivisti WWF Puglia per maggior presidio del territorio
  - coordinamento Gruppo Interforze con gli organi di polizia e i competenti funzionari regionali. Il gruppo, già di fatto attivo, sarà ulteriormente strutturato attraverso l'elaborazione di modalità organizzative specifiche;
  - svolgimento di azioni di informazione e sensibilizzazione attraverso:
    - materiali promozionali
    - uso siti web e social network
    - conferenza stampa iniziale;
    - redazione report finale;
    - oneri economici: euro 25.000,00, oltre IVA;

- di approvare lo schema di contratto di servizi allegato alla presente per farne parte integrante;

- di autorizzare il dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio alla sottoscrizione del suddetto contratto ed alla adozione di apposito atto di formale impegno della spesa occorrente, nei termini e modi stabiliti dalla l.r. 28/2001 e s.m.i.;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

n. Repertorio _____ del _____

REGIONE PUGLIA

Area Finanza e Controlli

SERVIZIO DEMANIO E PATRIMONIO

B A R I

Contratto per l'affidamento del Servizio "*Numero Verde contro i reati del mare e i reati ambientali sul demanio marittimo - anno 2012*"

TRA:

la Regione Puglia (C.F. 80017210727) in questo atto rappresentata dal Dirigente pro-tempore del Servizio Demanio e Patrimonio dell'Assessorato al Bilancio e Programmazione, ing. Giovanni Vitofrancesco, il quale agisce e stipula in nome, per conto ed interesse dell'Ente rappresentato, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1223 del 31/05/2011:

E

b) il WWF Ricerche e Progetti Società Unipersonale a r.l., via Gregorio Allegri n. 1 00198 Roma .....in questo atto rappresentata da nella qualità di;

Premesso che:

Con nota acquisita agli atti del Servizio Demanio e Patrimonio in data 24 maggio 2012 prot. A00108/24.05.2012 n. 8949, il WWF Ricerche e Progetti Società Unipersonale a r.l. ha inviato la proposta di proseguire nella gestione del numero verde per l'anno 2012, come già operato negli anni precedenti a partire dal 2006.

Con D.G.R. n. ... del ... la Regione intende proseguire nell'iniziativa, anche

per il corrente anno 2012, attivando il "Numero Verde" contro i reati ambientali; affidando il servizio al WWF Ricerche e Progetti Società Unipersonale a r.l., via Gregorio Allegri n. 1 00198 Roma c. f. e partita Iva n. ; prevedendo la spesa di complessiva di € 25.000,00 oltre IVA, cui si fa fronte con le somme di cui al capitolo 3692 bilancio esercizio 2012.

Tanto premesso

da valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la Regione Puglia ed il WWF Ricerche e Progetti Società Unipersonale a r.l., via Gregorio Allegri n. 1 00198 Roma C.F. e P.I. ....., come sopra rispettivamente costituiti e rappresentati, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

La Regione Puglia intende proseguire nell'iniziativa, anche per il corrente anno 2012, di attivare il "Numero Verde" contro i reati ambientali per il tramite del WWF Ricerche e Progetti Società Unipersonale a r.l., via Gregorio Allegri n. 1 00198 Roma C.F. e P.I. ....., dando atto del ricorrere dei presupposti di applicazione dell'art. 125, commi 10 e 11, ultimo periodo, (fornitura di servizio di importo inferiore ad € 40.000 Iva esclusa), del d.lgs. n. 163/2006.

Articolo 2

L'esecuzione del contratto è regolata:

a) dalle clausole del presente atto;

b) dall'offerta economica prodotta dall'impresa con nota del 24 maggio 2012, acquisita agli atti del Servizio Demanio e Patrimonio con prot.

A00108/24.05.2012/8949

c) per tutto quanto ivi non compreso, dalle norme di cui al d.lgs. n. 163/2006 e suo regolamento attuativo, nonché dalle norme del codice civile ove applicabili.

I contraenti dichiarano di conoscere i documenti tutti sopra richiamati, depositati agli atti presso il Servizio Demanio e Patrimonio, ai quali dovranno attenersi. Si stabilisce altresì che per qualunque controversia inerente a questo contratto, foro competente sarà quello di Bari.

Articolo 3

Il servizio che verrà espletato dal WWF Ricerche e Progetti Società Unipersonale a r.l. alle seguenti condizioni

- periodo del servizio 15 giugno - 15 settembre 2012;
- termini del servizio: periodo di chiamata da assicurare dalle 9,30 alle 18,30 tutti i giorni;
- modi del servizio: call center con numero verde 800-085898;
- coordinamento nucleo di guardie giurate volontarie del WWF in grado di effettuare i sopralluoghi in relazione alle segnalazioni;
- coordinamento Gruppo Interforze con gli organi di polizia e i competenti funzionari regionali. Il gruppo, già di fatto attivo, sarà ulteriormente strutturato attraverso l'elaborazione di modalità organizzative specifiche;
- coordinamento attivisti WWF per maggior presidio del territorio;
- svolgimento di azioni di sensibilizzazione e informazione attraverso materiali promozionali, uso siti web e social network, conferenza stampa iniziale, redazione report finale.

Articolo 4

Il servizio è affidato per l'importo di € 25.000,00, oltre IVA, da corrispondere in un'unica soluzione a saldo, a seguito di presentazione del report finale dell'attività.

Articolo 5

Ai sensi della l.r. 15/2008, l'affidatario del servizio è tenuto a comunicare alla committente l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati per l'esecuzione dello stesso, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. La trasmissione dell'elenco in oggetto è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento dei servizi aggiudicati.

Articolo 6

Qualora il comodatario dovesse contravvenire agli obblighi e ai divieti pattuiti nei precedenti articoli 3 e 5, il presente contratto si intende risolto di diritto e l'Ente Regione, senza obbligo di preavviso alcuno, potrà sospendere la prestazione del servizio oltre la richiesta di risarcimento dei danni.

Articolo 7

L'affidatario si obbliga, altresì, all'esatta osservanza del presente contratto per sé e per i suoi rappresentanti preposti o dipendenti.

Articolo 8

L'amministrazione affidante, ai sensi del D.Lgs n.196/2003, informa l'affidatario che tratterà i dati, contenuti nel presente Contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Puglia. Tutte le eventuali spese relative al presente Atto (bolli, copie, registrazioni, diritti, etc.) nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico della ditta appaltatrice senza diritto a rivalsa.

Articolo 9

La contestazione per eventuale inosservanza da parte dell'affidatario degli obblighi di cui al presente contratto potrà essere fatta dall'Ente Regione-Servizio Demanio e Patrimonio in qualsiasi momento, senza che il ritardo o silenzio possano essere intesi come acquiescenza avendo essi valore esclusivamente di tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

Articolo 10

L'Appaltatore, in esecuzione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni, si obbliga a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, entro sette giorni dall'accensione dello stesso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

E' tenuto, inoltre, a pagare i propri dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite il conto corrente di cui sopra.

Articolo 11

Qualora l'Appaltatore non utilizzi il conto corrente indicato al precedente articolo 10 per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, lo

stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010.

Articolo 12

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'inadempimento dell'Appaltatore, accertato direttamente dalla Committente, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto

delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Articolo 13

Qualsiasi modifica del presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto.

Articolo 14

Per l'osservanza del presente contratto, le parti si obbligano a norma di legge, eleggendo il proprio domicilio:

- l'Ente Regione, nella sua sede di Bari al Lungomare Nazario Sauro n.33;
- il WWF Ricerche e Progetti Società Unipersonale a r.l., via Gregorio Allegri n. 1 00198 Roma.

Articolo 15

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Atto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986 n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bari lì _____2012

Per il WWF Ricerche e Progetti	Per la Regione Puglia
Società Unipersonale a r.l.	Il Dirigente del Servizio
via Gregorio Allegri n. 1 -00198 Roma	Demanio e Patrimonio
Il Presidente C.d.A.	(ing. Giovanni Vitofrancesco)
(.....)	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2012, n. 1237

L.R. 7/2007 - Adesione alla Carta per le Pari Opportunità e l'Uguaglianza sul lavoro promossa dal Ministero del Lavoro

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le pari opportunità, confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

La Regione Puglia ha approvato la legge 21 marzo 2007, n. 7 "Norme per le politiche di genere e i servizi di conciliazione vita-lavoro in Puglia", dando un impulso normativo e amministrativo al sistema delle tutele in termini di pari opportunità tra uomini e donne, attraverso la messa a punto di interventi di sistema che incidono sulla conciliazione e sulla qualità della vita delle persone.

La citata legge prevede infatti che l'azione amministrativa della Regione Puglia sia ispirata ai princìpi di:

a) universalità dell'esercizio dei diritti di cittadinanza di donne e uomini nel rispetto delle culture di appartenenza;
b) equità nella distribuzione delle risorse, dei poteri e delle responsabilità tra i sessi e tra le generazioni;
c) rispetto della identità e valorizzazione delle differenze di genere, cultura e religione;
d) garanzia della partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile della comunità regionale e delle comunità locali; la legge prevede, inoltre, il coordinamento della Regione sul territorio di un programma di interventi per la condivisione e l'attuazione di tali princìpi presso tutte le amministrazioni locali della Puglia.

L'art. 2 della medesima legge intende favorire l'affermazione di una nuova cittadinanza solidale che valorizzi le differenze di genere e a tale scopo:

- sostiene e promuove iniziative volte a integrare la dimensione di genere nella programmazione, attuazione e valutazione delle strategie di sviluppo regionale;
- favorisce iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- promuove la partecipazione delle donne nei luoghi decisionali supportando il riconoscimento di uguali opportunità nei percorsi di carriera, sostenendo l'imprenditorialità femminile, prevenendo e contrastando ogni forma di discriminazione basata sul genere, fra cui gli stereotipi di genere, che spesso pongono impedimenti al pieno ed equo sviluppo sociale.

In attuazione della citata legge, l'assessorato al Welfare, di concerto e in collaborazione con la Consigliera Regionale di Parità, ha in primis costruito una rete per la cooperazione interistituzionale e per il coinvolgimento di tutti gli stakeholders rispetto alla promozione e realizzazione di iniziative innovative e sperimentali in materia di azioni positive per le pari opportunità, di conciliazione tempi di vita - tempi di lavoro, di contrasto a ogni forma di discriminazione. Questa rete ha complessivamente supportato e affiancato la Regione, e l'Assessorato al Welfare in particolare, per il lancio e la realizzazione di importanti iniziative, che costruiscono il quadro generale dell'impegno verso l'equità, fra cui si annoverano:

- i Piani dei Tempi e degli Spazi i Patti che ridisegnano, in un'ottica di conciliazione vita lavoro, la fruizione dei servizi pubblici e privati nelle città;
- i Patti sociali di genere che, con la loro pluralità di soggetti, sperimentano formule flessibili di lavoro nelle imprese e nelle PA per contribuire a una maggiore flessibilità nel lavoro e a una più equa distribuzione del carico di cura all'interno delle famiglie;
- le Banche del tempo, azioni di sistema per promuovere l'associazionismo familiare;
- Interventi per sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione vita - lavoro delle famiglie pugliesi con, in ordine temporale:
  - Prima dote per i nuovi nati;
  - contributi alle famiglie che assumono assistenti familiari per la cura domiciliare iscritti negli elenchi speciali del Progetto R.O.S.A.;

- Buoni servizio per l'acquisto di servizi per la conciliazione vita - lavoro;
- Integrazione al reddito per chi usufruisce di strumenti di flessibilità nel lavoro;

• La elaborazione di Linee guida per l'attribuzione del marchio di genere che rappresenta uno standard di qualità attribuito alle imprese e alle Pubbliche amministrazioni a seguito di un processo di analisi, verifica e valutazione del loro sistema gestionale ed organizzativo rispetto alle politiche di pari opportunità, al livello di consapevolezza e di pratiche per la tutela e valorizzazione delle risorse umane presenti in azienda;
• la costituzione dell'Osservatorio sulla Comunicazione di genere, di raccordo con la Consigliera Regionale di parità, la Commissione pari opportunità e i quattro Atenei pugliesi. L'Osservatorio ha il compito di fornire supporto scientifico alla Regione in materia di comunicazione orientata al genere attraverso ricerche su tematiche di particolare rilievo in questo campo, di promuovere attività di prevenzione e contrasto agli stereotipi di genere attraverso campagne informative ed educative realizzate di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, di monitorare e mappare la comunicazione istituzionale di enti pubblici nonché le campagne pubblicitarie delle imprese beneficiarie di finanziamenti pubblici per rilevare eventuali messaggi lesivi e proporre linee di intervento correttive;
• l'istituzione del Centro di coordinamento regionale antidiscriminazioni, in accordo con Unar, la Consigliera regionale di parità, la Commissione pari opportunità, ANCI e UPI, che opera attraverso una rete di 74 nodi territoriali, selezionati dietro avviso pubblico di manifestazione di interesse. Il centro e la sua rete hanno il compito di prevenire e contrastare fenomeni discriminatori sul territorio regionale.

CONSIDERATO CHE:

A livello nazionale, sulla scia delle iniziative francesi e tedesche, è stata lanciata in Italia il 5 ottobre 2009 la **Carta per le Pari Opportunità e l'Uguaglianza sul lavoro**. La Carta è una dichiarazione di intenti, sottoscritta volontariamente da Aziende e Pubbliche Amministrazioni per la diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità. Sin dal primo momento, la Carta ha avuto l'adesione del Ministro del Lavoro e delle Pari Opportunità, della Consigliera Nazionale di Parità e della Rete delle Consigliere insieme a moltissimi altri partners promotori e sostenitori fra cui Confindustria, Legacoop, Impronta Etica, AIDDA, UCID, Fondazione Sodalitas, Associazione delle donne del credito cooperativo, Associazione Consulenti del Lavoro, Organizzazioni Sindacali - CGIL, CISL, UIL, UGL, CONFSAL.

In Puglia le attività di promozione, sensibilizzazione, accompagnamento e monitoraggio della Carta sono coordinate dalla Consigliera regionale di parità, presso il cui Ufficio nel 2011 è stato costituito un tavolo regionale che supporterà lo sviluppo della Carta stessa al fine di valorizzare le pratiche inclusive, lo sviluppo delle carriere, il superamento degli stereotipi, la valorizzazione delle risorse umane.

Con nota del 17/5/2012 la Consigliera regionale di parità ha invitato l'Assessorato al Welfare a valutare la possibilità di aderire alla Carta in quanto strumento pienamente in linea con le politiche regionali.

La Carta rappresenta infatti un ulteriore importante elemento che va a integrare e a rafforzare il processo avviato dalla Regione con la Legge 7/2007, soprattutto relativamente alla parità e non discriminazione nei luoghi di lavoro.

Alla luce di quanto sopra esposto, nell'ottica di rafforzare l'iter intrapreso dalla Regione verso la parità si propone di aderire alla Carta per le Pari Opportunità e l'Uguaglianza sul lavoro (allegato 1 al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale) promossa dal Ministero del lavoro tramite la Consigliera Regionale di parità, quale ulteriore tassello che rafforza la rete attivata e gli interventi in corso.

La sottoscrizione della carta apre la strada a un processo partecipato sul territorio con il mondo datoriale, sindacale e associativo per l'individuazione di interventi specifici relativi alle discriminazioni per orientamento sessuale in ambito lavorativo.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di

spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e f) della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore al Welfare, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla funzionaria istruttrice e dalla Dirigente del Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
- di **approvare** l'adesione della Regione Puglia alla Carta per le Pari Opportunità e l'Uguaglianza sul lavoro allegata al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale;
- di **delegare** l'Assessore regionale al Welfare alla sottoscrizione della Carta per le Pari Opportunità e l'Uguaglianza sul lavoro, in rappresentanza della Giunta della Regione Puglia;
- di **demandare** alla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ogni altro adempimento attuativo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito **www.regione.puglia.it** e nelle pagine dedicate all'Assessorato al Welfare.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

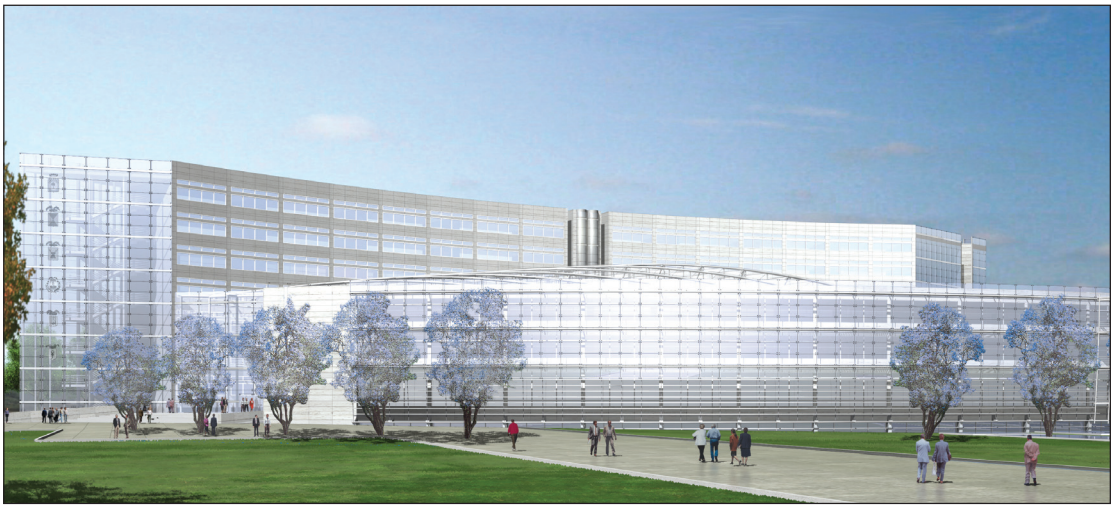

Progetto nuova sede Consiglio Regionale

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379
Abbonamenti: 0805406376
Sito internet: http://www.regione.puglia.it
e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza